



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 25 luglio 2016 - n. X/5445

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna . . . . . 2

#### Delibera Giunta regionale 25 luglio 2016 - n. X/5463

«Asset»: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani . . . . . 11

#### Delibera Giunta regionale 25 luglio 2016 - n. X/5466

Incremento della dotazione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato, allocato presso Finlombarda s.p.a. . . . . 17

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Welfare

##### Decreto dirigente struttura 26 luglio 2016 - n. 7310

Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini e contestuale revoca del d.d.u.o. n. 6306/2012 . . . . . 18

#### D.G. Sport e politiche per i giovani

##### Decreto dirigente struttura 29 luglio 2016 - n. 7523

L.r. 26/2014 - Determinazioni in merito a domande pervenute a valere sul «bando anno 2015 per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016) - Ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie . . . . . 30

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### Decreto dirigente struttura 26 luglio 2016 - n. 7336

Iniziativa frisl 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Adeguamento e completamento piazzola ecologica con costruzione copertura protettiva» Presentato dal soggetto beneficiario comune di Lenna (BG). Rideterminazione del contributo assegnato con d.d.s. 169/14 già rideterminato con d.d.u.o. 4637/15. Accertamento per recupero contributo erogato in eccesso. Liquidazione quota a saldo [ID 38239276] . . . . . 35

##### Decreto dirigente struttura 27 luglio 2016 - n. 7371

Iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Ampliamento e adeguamento centro di raccolta comunale» presentato dal soggetto beneficiario Comune di Viadanica (BG). Rideterminazione del contributo assegnato con d.d.s. 169/14, già rideterminato con d.d.u.o. 4956/15. Accertamento per recupero contributo erogato in eccesso. Liquidazione quota a saldo [ID 38240186] . . . . . 36

##### Decreto dirigente struttura 27 luglio 2016 - n. 7391

Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento « Variante al progetto di messa in sicurezza operativa dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», ubicato nei comuni di Baranzate e Milano, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti. . . . . 38

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 25 luglio 2016 - n. X/5445**
**Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna**

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 8021, è stato adottato l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea il quale definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali «aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità»;

Considerato che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Evidenziato, altresì, che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», nella quale:

- è prevista, per ciascuna area interna selezionata, la stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui partecipano «l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonché la regione [...] di riferimento ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale», finalizzato a stabilire gli impegni delle parti nella gestione della strategia aree interne;
- è stabilito che «l'APQ dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l'indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell'area progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento»;
- è stabilito, in particolare, che la stipula del previsto APQ deve essere preceduta dalla «sottoscrizione da un Atto Negoziale almeno fra la Regione o la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto»;

**Richiamati:**

- la d.g.r. 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);
- la d.g.r. n° 4803 dell'8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree Interne», la quale prevede, oltre al quadro delle risorse finanziarie a valere sui fondi SIE 2014-2020, le procedure di selezione delle operazioni, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili, demandando l'istruttoria per la selezione delle operazioni ad un Gruppo di Lavoro Interdirezionale;
- il decreto del dirigente dell'unità organizzativa pianificazione operativa, controllo di gestione e raccordo programmazione comunitaria n° 2069 del 22 marzo 2016 (pubblicato

sul BURL Serie Ordinaria n°12 del 24 marzo 2016 e sul sito istituzionale di Regione Lombardia), con il quale, in attuazione della precitata d.g.r. 4803/2016, sono state detagliate, per le Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, le «procedure e modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia», rettificato con successivo decreto n° 2570 del 31 marzo 2016 (pubblicato sul BURL Serie ordinaria n°14 del 5 aprile 2016 sul sito istituzionale di Regione Lombardia);

- il decreto del segretario generale n° 2369 del 31 marzo 2016, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro interdirezionale per l'istruttoria finalizzata alla selezione delle operazioni attuative delle strategie aree interne in Lombardia, così come previsto dalla d.g.r. 4803/2016;

Preso atto della legge regionale 6 novembre 2015, n. 35 «Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio» che ha sancito la fusione dei Comuni di Gordona e Menarola per incorporazione del Comune di Menarola nel Comune di Gordona;

Preso atto dell'invio effettuato il giorno 5 aprile 2016 (di cui al protocollo regionale n° A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016), ad opera del Sindaco del Comune Capofila del partenariato locale di Valchiavenna, individuato nel Comune di Chiavenna con Delibera dell'Assemblea della Comunità Montana di Valchiavenna n. 13 del 13 agosto 2014:

- di copia delle citate Delibera;
- della Strategia d'Area «Aree Interne - Azioni Sperimentali di Accompagnamento - Programmazione Comunitaria 2014-2020»;
- delle schede operazione attuative della Strategia d'Area.

Visto il decreto del dirigente dell'unità organizzativa pianificazione operativa, controllo di gestione e coordinamento SIREG d.d.u.o. n° 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l'area interna Valchiavenna;

Viste le comunicazioni del Comitato Tecnico Aree Interne, previsto dalla citata delibera CIPE 9/2015, con le quali è stata approvata e ritenuta idonea alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne la Strategia d'Area «Valchiavenna» (nota Prof PCM-DPC n° 1232 del 18 maggio 2016);

Visto lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna, recante in allegato la Strategia d'Area «Valchiavenna» e le schede operazione attuative della Strategia - Allegato 1;

Preso atto delle citate Delibere di Consiglio Comunale:

ENTE	DATA	ESTREMI ATTO
Comune di Campodolcino	30 maggio 2016	Delibera C.C. n. 19
Comune di Chiavenna	27 maggio 2016	Delibera C.C. n. 38
Comune di Gordona	30 maggio 2016	Delibera C.C. n. 22
Comune di Madesimo	30 maggio 2016	Delibera C.C. n. 31
Comune di Mese	31 maggio 2016	Delibera C.C. n. 34
Comune di Novate Mezzola	24 maggio 2016	Delibera C.C. n. 34
Comune di Piuro	17 maggio 2016	Delibera C.C. n. 32
Comune di Prata Camportaccio	30 maggio 2016	Delibera C.C. n. 29
Comune di Samolaco	31 maggio 2016	Delibera C.C. n. 22
Comune di S. Giacomo Filippo	03 giugno 2016	Delibera C.C. n. 28
Comune di Verceia	31 maggio 2016	Delibera C.C. n. 40
Comune di Villa di Chiavenna	24 giugno 2016	Delibera C.C. n. 25

con le quali i membri del partenariato dell'Area Interna di Valchiavenna hanno:

- approvato il testo dello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna ed i relativi allegati;
- dato mandato, individuandolo come Sindaco Capofila, al Sindaco del Comune di Chiavenna a rappresentare il partenariato ai fini dell'attuazione della strategia Aree Interne;

Preso atto, altresì, della delibera dell'Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna n° 19 del 27 maggio 2016 con la quale è stato approvato il testo dello schema di «Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna ed i relativi allegati

e l'Ente ha assunto formale impegno a svolgere le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

Preso atto, infine, dell'invio della documentazione, trasmessa dal sindaco del Comune Capofila del partenariato locale della Valchiavenna (con note del 15 luglio 2016 di cui al protocollo regionale A1.2016.0079721 e del 19 luglio 2016 di cui al protocollo regionale A1.2016.0080148), consistente nelle copie delle delibere sopra citate nonché nello schema di «Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valchiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna e dei relativi allegati;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna, recante in allegato la Strategia d'Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e le schede operazione attuative della Strategia - Allegato 1;

Ritenuto altresì:

- di delegare il Sottosegretario alle politiche per la montagna alla firma della Convenzione, di cui al Allegato 1, in rappresentanza di Regione Lombardia;
- di individuare il dirigente della struttura «Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane» quale componente regionale del Tavolo Tecnico previsto nell'articolo 5 della Convenzione di cui all'Allegato 1, che sarà costituito dagli enti sottoscrittori per supportare l'azione di Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni oggetto della Strategia d'Area;
- di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del partenariato di Valchiavenna (Comune di Chiavenna) ed al Comitato Tecnico Aree Interne;

Considerato che il presente atto non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n° 33;

Considerato, infine, di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Visto l'allegato alla presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna, recante in allegato la Strategia d'Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e le schede operazione attuative della Strategia - Allegato 1;

2. di delegare il sottosegretario alle politiche per la montagna alla firma della convenzione, di cui al precedente punto 1, in rappresentanza di Regione Lombardia;

3. di individuare il dirigente della struttura «Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane» quale componente regionale del Tavolo Tecnico previsto nell'articolo 5 della Convenzione di cui al punto 1 che precede, che sarà costituito dagli enti sottoscrittori per supportare l'azione di Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni oggetto della Strategia d'Area;

4. di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del partenariato di Valchiavenna, individuato nel Sindaco pro tempore del Comune di Chiavenna ed al Comitato Tecnico Aree Interne;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n° 33;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale.

Il segretario: Giancarla Neva Sbrissa

Schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valchiavenna, recante in allegato la Strategia d'Area "Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità" e le schede operazione attuative della Strategia.

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CHIAVENNA QUALE RAPPRESENTANTE E CAPOFILA DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA VALCHIAVENNA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "VALCHIAVENNA 2020: DA REALTA' PERIFERICA A POLARITÀ"**

Tra

- ✓ Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona del Presidente Roberto Maroni o suo Delegato .....
- ✓ Comune di Chiavenna, con sede legale in Chiavenna, Piazzale Bertacchi, 2, ivi domiciliato ai fini del presente atto, C.F. C.F. 00115790149 nella Persona del Sindaco, legale rappresentante, Luca Della Bitta che interviene nel presente atto quale soggetto capofila in virtù di delega conferita, nell'ambito dell'Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna, dai Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna compresi nell'Area interna di Valchiavenna, come da delibera dell'Assemblea di Comunità Montana n.13 del 12/8/2014.

Indicati successivamente come "enti interessati";

**EVIDENZIATO CHE:**

- Con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione), da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- L'Accordo citato al capoverso che precede ha stabilito i contenuti strategici e le principali modalità attuative delle azioni ivi delineate, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute dal medesimo Accordo "particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità";
- Con D.G.R. 21 novembre 2014 n. 2672, Regione Lombardia ha individuato, in attuazione della "Strategia Nazionale Aree Interne" - le prime due Aree Interne della Regione con riferimento ai territori di Alta Valtellina e di Valchiavenna, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

- con Delibera 28 gennaio 2015 n. 9 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) si prevede, prima della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro la sottoscrizione di un atto negoziale fra Regione e il soggetto capofila del partenariato di progetto;
- con D.G.R. 8 febbraio 2016 n.4803 sono stati dettagliati il quadro finanziario delle risorse a disposizione sui Programmi Operativi Regionali per il Progetto Area Interna Valchiavenna, le procedure di selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative del progetto;
- con D.D.U.O. 22 marzo 2016 n.2069 sono state stabilite le procedure e le modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia;
- con D.D.U.O. n. 3817 del 3 maggio 2016 si è conclusa positivamente l'istruttoria preliminare di Regione Lombardia sul Progetto Area Interna Valchiavenna da parte del gruppo di lavoro dedicato;
- con Delibera dell'Assemblea di Comunità Montana Valchiavenna n.13 del 12/8/2014 è stato individuato il Dr. Luca Della Bitta Sindaco del Comune di Chiavenna (soggetto capofila) quale delegato-coordinatore del progetto pilota d'area interna Valchiavenna;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Accordo di Programma Quadro conseguente alla presente Convenzione verrà sottoscritto dai Ministeri competenti, dall'Agenzia per la coesione territoriale, da Regione Lombardia e dal Soggetto capofila, nello stesso sarà previsto che:
  - Regione Lombardia svolgerà il ruolo di RUA (Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo) garantendo il coordinamento operativo dell'esecuzione del programma d'interventi, le modalità valutative della loro efficacia, l'aggiornamento del monitoraggio e ogni attività necessaria all'adozione degli atti di competenza, il coordinamento e la collaborazione con gli enti locali interessati, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
  - il Soggetto capofila, in rappresentanza di tutti i Sindaci del partenariato, parteciperà al Tavolo dei sottoscrittori e in tale ambito potrà, in accordo con il partenariato, proporre l'eventuale annullamento di interventi, la riprogrammazione di risorse od economie, la modifica delle coperture finanziarie ecc.;

**DATO ATTO** che la Comunità Montana Valchiavenna, con delibera dell'Assemblea n° 19 del 27/05/2016, ha assunto formale impegno a svolgere le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle azioni di attuazione della Strategia d'area, secondo le tempistiche e le modalità che saranno previste nell'Accordo di Programma Quadro, a supporto anche delle attività inserite nello stesso in capo a Regione Lombardia e al soggetto Capofila sulla base del relativo progetto ammesso a finanziamento, assumendo, in nome e per conto del soggetto capofila, gli obblighi correlati e conseguenti compresi quelli in adempimento dell'APQ;

**VISTO** Il "Programma Regionale di Sviluppo" della X legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;

**DATO ATTO CHE:**

- a) i comuni interessati hanno approvato lo schema di Convenzione comprensiva dei documenti allegati, delegando il Comune di Chiavenna nella persona del Sindaco, a rappresentarli nei rapporti con Regione Lombardia in qualità di capofila del partenariato di progetto locale, nonché ad intervenire nella stipula del presente atto negoziale e dell'Accordo di Programma Quadro più volte citato come segue:

ENTE	DATA	ESTREMI ATTO
Comune di Campodolcino	30/05/2016	Delibera C.C. n. 19
Comune di Chiavenna	27/05/2016	Delibera C.C. n. 38
Comune di Gordona	30/05/2016	Delibera C.C. n. 22
Comune di Madesimo	30/05/2016	Delibera C.C. n. 31
Comune di Mese	31/05/2016	Delibera C.C. n. 34
Comune di Novate Mezzola	24/05/2016	Delibera C.C. n. 34
Comune di Piuro	17/05/2016	Delibera C.C. n. 32
Comune di Prata Camportaccio	30/05/2016	Delibera C.C. n. 29
Comune di Samolaco	31/05/2016	Delibera C.C. n. 22
Comune di S. Giacomo Filippo	03/06/2016	Delibera C.C. n. 28
Comune di Verceia	31/05/2016	Delibera C.C. n. 40
Comune di Villa di Chiavenna	24/06/2016	Delibera C.C. n. 25

- b) Con D.G.R. X/..... del .././2016, Regione Lombardia ha approvato lo schema di Convenzione, comprensiva dei documenti allegati;

\* \* \*

Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati dalla Convenzione, come individuati in intestazione



## si conviene e si stipula quanto segue

### Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione.

I documenti allegati sono:

- 1) Documento di Strategia Area Interna di Valchiavenna (Allegato 1) comprensivo di:
  - a. Piano finanziario e piano indicatori risultati;
  - b. Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).

### Art.2 - Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra gli enti interessati ai fini di supportare la piena attuazione del programma degli interventi strategici per il territorio individuato come area interna Valchiavenna dettagliati negli allegati di cui all'art.1.

### Art.3 - Obiettivi

La Convenzione ha come obiettivo il riposizionamento complessivo dell'area interna "Valchiavenna", territorio ad oggi soggetto ad un potenziale e crescente declino, fornendo ad essa gli strumenti per aumentare la propria attrattività territoriale e per poter competere con gli altri contesti alpini, investendo nel proprio capitale umano e nella propria identità, valorizzando le risorse sociali, economiche ed ambientali, promuovendo un turismo sostenibile e favorendo uno sviluppo integrato e comprensoriale.

### Art. 4 - Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori

Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, e in coerenza con quanto verrà previsto nell'APQ, gli enti interessati si impegnano a rendere quanto più possibile celere, l'adozione dei provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari per l'attuazione degli interventi oggetto della Strategia.

Gli enti interessati si impegnano pertanto a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;

d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi.

Le parti adotteranno dunque tutti gli atti e potranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione della Convenzione, nel rispetto delle procedure ed in accordo alle proprie reciproche responsabilità, obblighi ed impegni.

#### **Art. 5 - Tavolo di Coordinamento e Tavolo Tecnico**

Gli enti interessati costituiscono, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Tavolo di Coordinamento del Partenariato di progetto ed un Tavolo Tecnico.

Il Tavolo di Coordinamento è composto dal Sottosegretario alle Politiche per la Montagna, dal Presidente della Comunità Montana e dal Sindaco Capofila; al Tavolo possono partecipare i sindaci degli altri Comuni interessati.

Il Tavolo di Coordinamento si adopera per condividere con il partenariato di progetto l'avanzamento dell'APQ ed eventuali proposte in merito agli interventi previsti che il partenariato riterrà opportuno sottoporre al RUA attraverso il Soggetto capofila per una condivisione al Tavolo dei sottoscrittori dell'APQ.

Il Tavolo si riunisce di norma semestralmente per valutare l'andamento complessivo della Convenzione e approvare eventuali richieste di modifica delle singole operazioni attuative della Strategia e di inserimento di nuove operazioni finanziate con le economie. Le nuove operazioni dovranno essere coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi della Strategia.

Il Tavolo Tecnico è presieduto dalla Comunità Montana ed è composto da un rappresentante di ciascun Comune interessato e dal dirigente regionale competente.

Il Tavolo Tecnico si riunisce almeno trimestralmente ed è finalizzato a supportare Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni ammesse al finanziamento sull'APQ e per coordinare eventuali richieste di proroghe o di modifiche agli interventi in essa previsti.

#### **Art. 6 - Impegni di Regione Lombardia**

Regione Lombardia si impegna a:

- Garantire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, come definiti nell'Accordo di Programma Quadro, attraverso le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali;
- Assicurare le attività che saranno previste nell'Accordo di Programma Quadro con particolare riferimento al flusso delle risorse finanziarie di competenza, all'attivazione dei procedimenti necessari all'emanazione di provvedimenti conferenti l'esecuzione degli interventi definiti nell'Accordo di programma Quadro e in generale alle attività di coordinamento in qualità di RUA.



### **Art.7 - Impegni del Capofila**

Il Comune di Chiavenna, come Capofila dei Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna, si impegna a:

- Garantire l'esecuzione della Strategia d'Area di cui all'art. 1 che precede in conformità alle prescrizioni di cui al D.D.U.O. 13 aprile 2016 n.3284 e di quelle che saranno contenute nell'Accordo di Programma Quadro di cui in premessa;
- Assicurare, per il tramite della Comunità Montana, il coordinamento operativo dell'esecuzione del programma di interventi definiti nell'Accordo di Programma Quadro;
- Svolgere ogni altra attività prevista nell'Accordo di Programma Quadro;

### **Art. 8 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al completamento di tutti gli adempimenti conseguenti ovvero sino al 31/12/2023.

### **Art. 9 - Clausole finali**

Le parti convengono di definire in via assolutamente bonaria ed amichevole qualsiasi controversia possa nascere dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente convenzione.

Per le eventuali controversie che non fossero risolte in via bonaria è competente il Foro di Milano.

Milano,

#### **REGIONE LOMBARDIA**

Il Presidente *Roberto Maroni*

.....

#### **COMUNE DI Chiavenna**

Il Sindaco *Luca Della Bitta*

.....

**ALLEGATI:**.....

Per presa visione

#### **COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA**

Il Presidente *Flavio Oregioni*

.....

Le parti successive del presente allegato, consistenti in:

- Strategia d'Area "Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità";
- Schede Operazione attuative della strategia;

sono disponibili:

- Presso gli uffici della "Struttura Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane"  
Palazzo Lombardia  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano
- Sul sito Istituzionale di Regione Lombardia nella sezione dedicata alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**D.g.r. 25 luglio 2016 - n. X/5463**  
**«Asset»: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli artt. 136 e 137;
- la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e in particolare il Capo I del Titolo VI che delinea le «misure di sostegno» per gli «Interventi a favore dell'attrattività del territorio»;

Vista altresì la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge con specifico riguardo all'attrattività e competitività del territorio, nonché l'attivazione di progetti a carattere sperimentale sul territorio;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013;

Considerato che Regione Lombardia persegue la realizzazione di iniziative finalizzate a favorire l'integrazione stabile tra commercio, artigianato, industria, attrattori turistici, valorizzando le risorse che formano l'identità e la peculiarità del territorio, a partire da quelle ambientali, enogastronomiche e dell'artigianato di qualità;

Verificato che le aree montane della Lombardia nonostante siano soggette da tempo a spopolamento demografico e produttivo presentano importanti risorse turistiche, naturalistiche, eno-gastronomiche che, se opportunamente valorizzate, possono rappresentare degli importanti attrattori turistici e commerciali;

Richiamato l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5009 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

Dato atto che il Collegio di Sorveglianza di cui all'art. 5 dell'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, riunitosi in data 14 luglio 2016, ha approvato il Programma d'azione 2016 dell'Accordo;

Ritenuto opportuno, nelle more della convocazione della prima Segreteria Tecnica, procedere all'approvazione di una misura per favorire il mantenimento/reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane;

Valutato di destinare la misura ai Comuni classificati come «montani» ai sensi della d.g.r. 8 maggio 2014, n. X/1794 «Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25»;

Rilevato che, nell'ottica dell'attivazione di collaborazioni più estese e sulla base di collaborazioni già attivate, Unioncamere Lombardia condivide gli obiettivi della misura di cui all'Allegato A;

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex regolamento (UE) n. 1407/2013;
- di prevedere per la realizzazione della misura di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00 di cui 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682 del bilancio regionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e 2.000.000,00 a valere sul Fondo FRIM 8, giacente presso Finlombarda s.p.a.;

- di trasferire le risorse relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia secondo le modalità previste all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- alimentare la banca dati regionale Aiuti con i dati De Minimis trasmessi dai Comuni Capofila;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Stabilito che i Comuni, in qualità di capofila, dovranno a loro volta concedere i contributi agli operatori privati facenti parte del partenariato, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato e svolgere l'attività di istruttoria e di controllo ex regolamento (UE) n. 1407/2013, garantendo il monitoraggio dei dati de minimis ai fini dell'alimentazione della banca dati regionale aiuti;

Acquisito, in data 19 luglio 2016, il parere favorevole espresso dal Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. X/3839 del 14 luglio 2015;

## Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

Dato atto che:

- da una valutazione approfondita degli impatti organizzativi per la gestione della misura, conclusasi in data successiva alla seduta del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, è emersa la necessità di riconoscere euro 30.000,00, della dotazione finanziaria complessiva, al soggetto gestore per la realizzazione della misura;
- che le attività del soggetto gestore, che rientrano nell'Accordo di Programma fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, sono strumentali all'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a Regione Lombardia e Unioncamere;

Dato atto che non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma, nonché dalle linee di indirizzo regionali per l'applicazione della norma che esclude le erogazioni di contributi per lo sviluppo delle aree «depress» (o ad esse equiparabili) lombarde e per le imprese ivi localizzate tra le quali ricadano le aree montane;

Ritenuto necessario approvare i criteri della misura per favorire il mantenimento/insediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane;

Visto l'Allegato A «ASSET: Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori montani», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, ovvero delle giacenze dei fondi giacenti presso Finlombarda s.p.a., ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Dato atto altresì che con successivi provvedimenti del Dirigente della u.o. commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che stabilisce che «la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco» (art. 4, comma 4);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Asset: Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori montani», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione della misura di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari € 5.000.000,00 di cui 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682 del bilancio regionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e 2.000.000,00 a valere sul Fondo FRIM 8, giacente presso Finlombarda s.p.a.;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui sono riconosciuti per la gestione euro 30.000,00 della dotazione finanziaria complessiva;

4. di trasferire le risorse relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia per la realizzazione delle azioni secondo le modalità previste all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'allegato A siano attuati nel rispetto del regolamento (UE)

n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato Regolamento (UE);

6. di stabilire che i Comuni, in qualità di capofila, dovranno a loro volta concedere i contributi agli operatori privati facenti parte del partenariato, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato e svolgere l'attività di istruttoria e di controllo ex regolamento (UE) n. 1407/2013;

7. di stabilire che in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni della l.r. 8/2013 in fase attuativa saranno previste delle limitazioni per accedere agli interventi per le imprese che a qualsiasi titolo detengano apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

8. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, ovvero delle giacenze dei fondi giacenti presso Finlombarda s.p.a., ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

9. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it);

10. di demandare al dirigente della u.o. commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, nonché all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it).

Il segretario: Giancarla Neva Sbrissa

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

<b>DENOMINAZIONE INTERVENTO</b>	<b>ASSET : ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI</b>
<b>CONTESTO</b>	Un terzo dei Comuni lombardi è costituito da aree montane soggette da tempo a spopolamento demografico e produttivo nonostante la non rara presenza di importanti tradizioni imprenditoriali e di risorse turistiche, naturalistiche ed enogastronomiche.
<b>FINALITÀ</b>	<p>L'intervento regionale è finalizzato a favorire il <b>mantenimento/reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane</b> a debole densità abitativa.</p> <p>Per conservare, consolidare e ampliare l'offerta produttiva, commerciale e di servizi a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio (turisti, emigrati dai paesi montani, proprietari di seconde case o escursionisti di breve periodo), i territori montani devono essere aiutati a trovare le modalità con cui valorizzare le proprie vocazioni e i propri punti di forza e devono essere capaci di inquadrare in una <b>programmazione strategica di almeno tre/cinque anni</b> le risorse e caratteristiche del territorio per il suo <b>sviluppo economico</b> e la competitività.</p>
<b>OBIETTIVI</b>	<p>L'iniziativa persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il mantenimento strutturale, il consolidamento e la crescita dell'<b>offerta commerciale</b> a servizio sia dei residenti sia dei fruitori non residenti (turisti etc.);</li> <li>- il mantenimento e la <b>crescita del tessuto produttivo</b> e degli <b>investimenti</b> sul territorio da parte di medie e grandi imprese ovvero di imprenditori dell'<b>artigianato di tradizione</b> e delle nuove professioni artigiane (<b>makers, digital</b>, ecc.);</li> <li>- l'aumento misurabile dell'<b>attrattività</b> dei territori in termini di <b>flussi turistici</b> e di permanenza temporanea quale strumento di sostentamento e di integrazione della domanda di consumo dei residenti;</li> <li>- l'aumento del <b>livello occupazionale della popolazione residente</b>;</li> <li>- lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei <b>servizi offerti</b> per residenti e turisti (ricettività, ristorazione, somministrazione, shopping, informazione e servizi);</li> <li>- l'integrazione stabile tra produzione, commercio, artigianato, attrattori turistici e servizi di pubblica utilità;</li> <li>- la valorizzazione delle risorse che formano l'<b>identità</b> e la <b>peculiarità del territorio</b>, a partire da quelle ambientali, enogastronomiche, culturali e produttive;</li> <li>- lo sviluppo del percorso già avviato con le misure regionali a valere sui <b>Distretti Diffusi e i Distretti dell'Attrattività</b>, favorendo una stabile sinergia tra Distretti e tra reti di operatori.</li> </ul>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA E RISERVA PREMIALE</b>	<p>Sono destinate alla misura risorse complessive pari ad <b>€ 5.000.000,00</b>.</p> <p>Sulla dotazione complessiva <b>€ 30.000</b> sono assegnati a Unioncamere Lombardia per la gestione della misura; sui restanti 4.970.000,00 il <b>10% pari a € 497.000</b> è considerato riserva premiale da assegnare secondo le modalità previste al punto "Modalità attuative e procedura istruttoria".</p> <p>Le risorse saranno trasferite a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, a seguito dell'approvazione dei criteri di cui alla presente deliberazione.</p>
<b>DIMENSIONE TERRITORIALE</b>	<p>L'intervento si sviluppa nei <b>532 comuni classificati come "montani"</b> ai sensi della D.g.r. 8 maggio 2014, n. X/1794 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25".</p> <p>Verranno previste priorità per progetti di territori che non hanno già beneficiato di contributi per le Aree Interne, individuate in attuazione dell'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea adottato in sede comunitaria il 29 ottobre 2014.</p>
<b>PARTENARIATO E CAPOFILA</b>	<p>Il compito di <b>capofila</b> e referente del progetto per Regione Lombardia è affidato ad un Comune, una Comunità Montana o una Unione di Comuni.</p> <p>Nel partenariato, che deve aggregare <b>minimo 5 Comuni</b>, dovrà essere previsto il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative di cui alla L. 580/93 delle imprese del commercio, produttive (artigiane e industriali), del turismo e dei servizi. Sarà assicurata una premialità in sede di valutazione per i partenariati costituiti dai <b>Distretti Diffusi o da loro aggregazioni</b>.</p> <p>Sarà considerata una premialità per le <b>aggregazioni su filiere tematiche</b> e idee di sviluppo complementari.</p>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Il contributo regionale è destinato da un lato a sostenere, <b>tramite il capofila</b>, le spese in conto capitale dei beneficiari finali delle risorse regionali ossia <b>Micro e PMI produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi</b>; dall'altro a realizzare <b>interventi pubblici che vedono come beneficiario diretto il capofila o gli altri soggetti pubblici facenti parte del partenariato</b> coerenti con gli obiettivi di cui al presente provvedimento.</p> <p><b>Gli interventi con beneficiari pubblici (es. opere di arredo urbano, per la mobilità dolce e la pubblica illuminazione) sono consentiti nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili a contributo.</b></p>

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

DENOMINAZIONE INTERVENTO	ASSET : ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Il progetto potrà essere articolato nelle seguenti aree di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinsediamento e valorizzazione delle <b>produzioni di tradizione locale, dell'artigianato di qualità, dell'industria</b>;</li> <li>2. <b>Creazione e potenziamento di reti territoriali e/o di filiera</b>;</li> <li>3. <b>Sviluppo dell'offerta commerciale e produttiva</b> con interventi finalizzati all'avvio di nuove imprese ovvero alla produzione e distribuzione di nuovi prodotti e servizi, anche attraverso progetti di formazione scuola-lavoro;</li> <li>4. <b>Sviluppo dell'offerta turistica e promozione di prodotti e itinerari turistici</b> basati sulla scoperta dell'identità, sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche, produttive, naturali e storiche unite alla disponibilità di strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all'itinerario;</li> <li>5. <b>Riutilizzo e riqualificazione dei beni demaniali</b> a fini commerciali, produttivi e turistici;</li> <li>6. <b>Misure di incentivazione</b> degli esercizi commerciali, dell'artigianato e turistici per il mantenimento dell'offerta commerciale, anche in forma di multiservizi;</li> <li>7. <b>Riutilizzo di spazi sfitti</b> per nuove attività ad uso commerciale, produttivo e di servizi (accoglienza, ricettività, ristorazione);</li> <li>8. <b>Lavori e opere di pubblica utilità</b> strettamente finalizzati allo sviluppo dell'offerta commerciale, produttiva e turistica, quali riqualificazione e miglioramento dell'arredo urbano e delle postazioni mercatali e dei posteggi isolati per attività commerciali e di somministrazione su area pubblica, della pubblica illuminazione (con attenzione all'impatto ambientale ed energetico) e per il miglioramento dell'accessibilità;</li> <li>9. <b>Attività di animazione, eventi</b>: si tratta di qualificati allestimenti culturali, eventi creativi e di attrazione a carattere né episodico né effimero strettamente finalizzati volti ad animare l'area oggetto di intervento;</li> <li>10. Strumenti, iniziative e materiali di <b>marketing, promozione e gestione dell'immagine</b> coordinata dell'offerta commerciale e turistica, in coerenza con le linee guida stabilite da Regione Lombardia.</li> <li>11. Iniziative e strumenti di <b>promozione e fidelizzazione commerciale e turistica basati su tecnologie digitali</b>, uso di big data e open data</li> </ol>
REQUISITI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO	<p>L'iniziativa dev'essere flessibile e fortemente selettiva e richiede, tra i requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>co-finanziamento da parte del capofila e/o di altri soggetti pubblici in misura paritetica al contributo regionale</b></li> <li>- <b>aggregazione minima di 5 Comuni nel partenariato</b></li> <li>- <b>impegno del capofila e degli altri soggetti pubblici del partenariato</b> a verificare e adottare nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbana le misure necessarie per diminuire le <b>esternalità negative nelle aree oggetto di intervento</b> (ad es. strumenti di semplificazione per l'uso dei beni, sul piano urbanistico, servizi di pulizia, accessibilità, arredo urbano)</li> <li>- <b>quota di investimenti privati significativa (nell'ordine minimo del 15% sul totale del progetto)</b> da parte di operatori privati che partecipano in qualità di investitori nel progetto (e non di beneficiari del contributo regionale). Tali soggetti possono essere rappresentati anche da imprese di media e grande dimensione o da operatori del settore no profit. L'impegno degli investitori deve essere attestato formalmente almeno a chiusura della fase negoziale di cui al punto "Modalità attuative e procedura istruttoria"</li> <li>- <b>avvio di nuove attività d'impresa</b> sul territorio (misurato ex post a conclusione del progetto e per i successivi tre anni).</li> </ul>



DENOMINAZIONE INTERVENTO	<b>ASSET : ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI</b>
<b>MODALITÀ ATTUATIVE E PROCEDURA ISTRUTTORIA</b>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un Avviso attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>La <b>procedura istruttoria si sviluppa in due fasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fase valutativa</b> che prevede l'emanazione di un Avviso con richiesta di presentare proposte progettuali rispondenti ai requisiti e alle finalità di cui ai presenti criteri. Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa. In coerenza con gli obiettivi della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</li> </ul> <p>Responsabile della valutazione è il Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori che sarà supportato da un apposito "Nucleo di Valutazione" individuato all'interno della Direzione Generale Sviluppo Economico che potrà avvalersi anche del supporto di enti e società regionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fase negoziale</b> in cui un <b>Comitato di Progetto</b>, con funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo, <b>presieduto da Regione Lombardia</b> e composto da Dirigenti di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dell'Ente Capofila del progetto, concorda il progetto definitivo e ne monitora in forma congiunta la sua attuazione. In questa fase viene anche destinata la riserva premiale pari al 10% della dotazione finanziaria distribuita nel limite massimo di 50.000 per progetto sulla base dei seguenti criteri: qualità degli indicatori di risultato delle azioni previste.</li> </ul> <p>Il termine massimo per la conclusione del procedimento, vista la complessità nella negoziazione dei progetti, è pari a 180 giorni.</p> <p>A completamento della fase negoziale sarà approvata e sottoscritta una Convenzione tra Regione Lombardia e ogni soggetto capofila. La convenzione sarà approvata e sottoscritta dal Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia o da un suo delegato.</p>
<b>DURATA DEI PROGETTI</b>	Massimo 24 mesi
<b>DIMENSIONE FINANZIARIA</b>	<p>È ammesso per ogni capofila un progetto complessivo di <b>dimensione minima di € 50.000,00</b> con un contributo regionale in conto capitale massimo del <b>50% destinato alle imprese e loro aggregazioni (società, associazioni, consorzi, reti)</b>.</p> <p><b>Il contributo regionale, destinato esclusivamente a copertura di spese di investimento, non potrà eccedere l'importo massimo di € 300.000,00.</b></p> <p>La <b>riserva premiale del 10% della dotazione finanziaria</b> sarà utilizzata dal Comitato di progetto nella fase negoziale per finanziare l'estensione dei progetti approvati con ulteriori azioni, coerenti con quanto previsto dai criteri previsti dalla presente misura, <b>fino ad un massimo di ulteriori 50.000,00 euro</b> di contributo per ciascun progetto. A tale incremento in fase negoziale possono essere destinati anche eventuali residui derivanti da un minor importo destinato ai progetti rispetto al massimale di 300.000,00 euro sopra indicato.</p> <p>Il partenariato deve assicurare il <b>co-finanziamento del progetto in misura paritetica al contributo regionale</b>.</p> <p>Il <b>capofila</b> dovrà finanziare il progetto complessivo destinando, <b>risorse pari almeno al 50% del contributo</b> assegnato da RL al progetto stesso (in altri termini almeno il 25% del valore totale del progetto). A copertura di tale quota è ipotizzabile altresì la <b>partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici parte del partenariato</b> (CCIAA, Comuni, società a maggioranza o a partecipazione pubblica).</p> <p>A copertura della quota eccedente del costo complessivo del progetto, il <b>15% minimo</b> (sul totale del progetto) deve essere assicurato da operatori privati che partecipano in qualità di investitori (e non di beneficiari del contributo regionale) e per la quota restante dai beneficiari finali del contributo regionale, ovvero da altri soggetti pubblici o privati parte del partenariato.</p> <p>Per la realizzazione di interventi che richiedono risorse di natura corrente il partenariato deve obbligatoriamente reperire addizionalità finanziarie dai Comuni e da altri soggetti pubblici (es. CCIAA, BIM, società a maggioranza pubblica o società miste).</p>
<b>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE E INTENSITÀ DI AIUTO</b>	<b>Contributo a fondo perduto</b> nella misura massima del <b>50%</b> del costo totale delle spese ammissibili.
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	<p>Il soggetto gestore dell'intervento è <b>Unioncamere Lombardia</b> che è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;</li> <li>- realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Avviso, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li> <li>- alimentare la banca dati regionale Aiuti con i dati De Minimis trasmessi dagli Enti Capofila;</li> <li>- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità.</li> </ul>

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

<b>DENOMINAZIONE INTERVENTO</b>	<b>ASSET : ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI</b>
<b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	Il contributo regionale è erogato da <b>Unioncamere Lombardia</b> al capofila 50% alla sottoscrizione della Convenzione e 50% a saldo alla chiusura e rendicontazione del progetto.
<b>REGIME DI AGEVOLAZIONE</b>	<p>In regime "<b>de minimis</b>" così come definito dalla Commissione europea - Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013. Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere concesso.</p> <p>Le eventuali spese legate a interventi pubblici non sono soggette a De Minimis.</p> <p>Il capofila dovrà concedere i contributi agli operatori privati facenti parte del partenariato, in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato e svolgere l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013, garantendo il monitoraggio dei dati de minimis da trasmettere al soggetto gestore ai fini dell'alimentazione della banca dati regionale Aiuti.</p> <p>Si specifica che <b>non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289</b> in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma, nonché dalle linee di indirizzo regionali per l'applicazione della norma che esclude le erogazioni di <b>contributi per lo sviluppo delle aree "deprese" (o ad esse equiparabili)</b> lombarde e per le imprese ivi localizzate tra le quali ricadano le aree montane.</p>

**D.g.r. 25 luglio 2016 - n. X/5466**

**Incremento della dotazione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato, allocato presso Finlombarda s.p.a.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;
- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività», ed in particolare l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, vouchers, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. 78;

Richiamate:

- l'Allegato C alla d.g.r. del 18 aprile 2007, n. 4549 ad oggetto «Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane» che ha previsto l'istituzione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato presso Finlombarda s.p.a. e il successivo decreto del direttore generale della d.g. artigiano e servizi del 29 giugno 2007, n. 7202 che ha previsto, nell'ambito del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, le misure agevolative denominate Misura A - Microcredito, Misura B - Investimenti;
- la d.g.r. del 18 luglio 2007, n. 5130 con la quale è stato istituito il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle linee di intervento del Fondo, tra le quali le linee di intervento 1 «Sviluppo Aziendale», 4 «Crescita dimensionale delle imprese», 5 «Trasferimento d'impresa». Con la medesima d.g.r. è stata attribuita al FRIM una dotazione iniziale di € 15.000.000,00 demandando alle Direzioni competenti «l'adozione di ogni atto necessario per l'attivazione o lo sviluppo del Fondo, compresa la facoltà di definire in relazione alle proprie competenze l'ambito specifico di applicazione e di calibrarne ed implementarne la dotazione in funzione dei risultati attesi»;
- la d.g.r. del 24 maggio 2011, n. 1770 recante le «Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2010 n. 19, art. 5 comma 1/b»;
- la d.g.r. del 13 luglio 2011, n. 1988 «Determinazioni in ordine al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;

Rilevato che la d.g.r. 1988/2011 dispone che «le somme di cui alla l.r. 35/96 art. 7 confluite nel FRIM saranno utilizzate in funzione degli andamenti delle singole linee di intervento del FRIM nonché per le Misure A - Microcredito e B - Investimenti del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato»;

Dato atto che la copertura finanziaria è garantita dai Fondi giacenti al 31 dicembre 2015 presso Finlombarda s.p.a. di cui:

- € 40.859.563,00 sul FRIM Fondo unico;
- € 326.238,00 sul Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato Misure A - Microcredito e B - Investimenti;

Rilevato che la Misura B «Investimenti» prevede contributi regionali fino a un massimo di € 10.000,00 in conto interessi e in conto canoni, a favore delle micro e piccole imprese artigiane lombarde che investono in macchinari, attrezzature e nell'acquisto/costruzione/ristrutturazione ed adeguamento di laboratori e capannoni, e che l'andamento del numero delle domande accolte e l'entità dei contributi regionali erogati alle imprese artigiane nell'ultimo biennio 2014/2015 ha fatto registrare risultati molto positivi, come da sottostante tabella:

DOMANDE ACCOLTE	CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI ALLE IMPRESE	IMPORTO INVESTIMENTI AZIENDALI
Anno 2014 - N. 250	€ 753.725,00	€ 19.468.008,00
Anno 2015 - N. 315	€ 1.066.748,00	€ 29.086.480,00

Verificato che l'andamento di inizio anno 2016 segnala un significativo incremento delle domande di contributo, come di seguito riportato:

Trend della Misura B «Investimenti» nei primi quattro mesi del 2016:

DOMANDE ACCOLTE AL 30 APRILE	CONTRIBUTI REGIONALI RICHIESTI	IMPORTO INVESTIMENTI AZIENDALI
n. 210	€ 644.958,00	€ 21.368.528,00

Ritenuto che in base a tale andamento del primo quadrimestre 2016 e alle previsioni, l'utilizzo di risorse finanziarie a copertura della crescente operatività di tale Misura, prevedibile in n. 800 domande e con investimenti aziendali pari a € 80.000.000, viene quantificato per l'anno 2016 in € 3.000.000,00;

Rilevato che risulta necessario ed urgente procedere ad una redistribuzione delle risorse per assicurare la copertura finanziaria della Misura B - Investimenti, e garantirne la crescente operatività anche nell'anno 2016;

Dato atto che la copertura finanziaria per integrare la dotazione del «Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato» Misure A - Microcredito e B - Investimenti è garantita dalla giacenza al 31 dicembre 2015 pari a € 40.859.563,00 sul FRIM Fondo unico, in gestione presso Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta tra le parti in data 19 gennaio 2016, registrata nel repertorio convenzioni e contratti il 20 gennaio 2016 al n. 19097, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di agevolazioni nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Richiamata altresì la d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4709 che ha approvato il programma di attività per l'anno 2016 di Finlombarda s.p.a.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'incremento della dotazione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato attraverso la redistribuzione di risorse pari a € 3.000.000,00 dal FRIM Fondo unico al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, allocati presso Finlombarda s.p.a., per assicurare la copertura finanziaria per l'anno 2016 della Misura B «Investimenti»;

2. di demandare al dirigente della struttura accesso al credito l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore dei Fondi e della Misura B «Investimenti», per il seguito di competenza;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it)

Il segretario: Giancarla Neva Sbrissa

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Welfare

**D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7310****Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini e contestuale revoca del d.d.u.o. n. 6306/2012**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PREVENZIONE SANITÀ VETERINARIA  
E TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE

Visto il d.m. del 25 novembre 2015, «*Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale*»;

Considerato che il succitato decreto ha abrogato il decreto del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 e ha disposto che:

- le Regioni e Province Autonome predispongano piani regionali di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, conformemente al decreto stesso;
- il piano di selezione genetica debba essere attuato obbligatoriamente, oltre che nelle aziende ad elevato merito genetico, anche nelle aziende commerciali;

Richiamato il d.d.u.o. n. 6306 del 16 luglio 2012 recante «Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie», emanato ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, e applicato su adesione volontaria;

Richiamata la d.g.r. n. X/2935 del 19 dicembre 2014 recante «Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018» che ha individuato fra gli «obiettivi strategici» l'innalzamento del livello sanitario degli animali allevati nei confronti delle malattie di interesse zootecnico, tra le quali la scrapie, anche ai fini delle garanzie sanitarie richieste per il commercio intracomunitario degli ovini;

Preso atto che sussiste la necessità di adeguare le vigenti disposizioni regionali in materia di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica alle disposizioni del d.m. del 25 novembre 2015;

Verificato che il «Piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini», allegato al presente atto (Allegato A), attua le previsioni del d.m. 25 novembre 2015, anche in coerenza con il PRPV, e persegue l'obiettivo di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale, attraverso:
  - a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti;
  - b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
  - c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;

Ritenuto pertanto per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il «Piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- di revocare contestualmente il d.d.u.o. n.6306 del 16 luglio 2012 recante «Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie»;

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di revocare il d.d.u.o. n. 6306 del 16 luglio 2012 recante «Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie»;

2. di approvare il «Piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

3. di stabilire che per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Piano si ricorre alle risorse finanziarie all'uopo destinate dal Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 25 novembre 2015;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale istituzionale della d.g. welfare.

Il dirigente della struttura  
prevenzione sanità veterinaria  
Laura Gemma Brenzoni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## PIANO REGIONALE PER LA SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE CLASSICA

### 1. Premessa

Questo piano risponde all'esigenza di selezionare ovini geneticamente resistenti alla Scrapie in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie (Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo; Decisione 100/2003 - requisiti minimi per l'istituzione di programmi di ovini geneticamente resistenti alla scrapie) e nazionali (Decreto 25 novembre 2015 - Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale).

### 2. Contesto regionale

#### a) Patrimonio ovino

Il patrimonio ovino della regione Lombardia risulta costituito da 116.636 capi, di cui 114.206 da carne, 2.215 da latte e 215 da lana, per un totale di 5.650 allevamenti attivi (5.514 da carne, 75 da latte e 61 da lana) di cui 4.710 con almeno 1 capo nell'ultimo anno e 4.509 con capi a giugno 2016. Circa il 70% degli allevamenti è di capacità ridotta, inferiore ai 10 capi (tabella 1 e tabella 2: il dato fa riferimento al numero dei capi identificati individualmente e registrati in Banca Dati Regionale).

**Tabella 1 Distribuzione del numero di allevamenti ovini suddivisi per classi di consistenza**

classi di consistenza	frequenza	%	% cumulata
1	447	9,9%	9,9%
2-9	2.856	63,3%	73,3%
10-19	627	13,9%	87,2%
20-49	332	7,4%	94,5%
50-99	81	1,8%	96,3%
100-299	71	1,6%	97,9%
300-499	38	0,8%	98,7%
500-999	38	0,8%	99,6%
1.000-2.000	19	0,4%	100,0%

Fonte dati Banca Dati Regionale- aggiornamento a giugno 2016

**Tabella 2 Distribuzione del numero di allevamenti ovini suddivisi per classi di consistenza**

provincia	Consistenza 0	Consistenza 1-9	Consistenza >9
Bergamo	120	719	266
Brescia	330	664	245
Como	141	525	177
Cremona	58	30	21
Lecco	89	296	101
Lodi	5	19	6
Mantova	27	53	15
Milano	38	71	33
Monza Brianza	14	59	14
Pavia	85	62	25
Sondrio	125	624	262
Varese	109	181	41
	1141	3303	1206

Fonte dati Banca Dati Regionale- aggiornamento a giugno 2016

La razza prevalente è la Bergamasca che risulta la razza autoctona di primaria diffusione ammontando a circa il 57% dei capi. Per il resto prevalgono i meticci (33%). Sono degne di nota le realtà, seppur limitate, della Biellese (1,5%) e della Brianzola (1,3%).

Il patrimonio ovino è principalmente presente nel territorio bergamasco, bresciano e nella provincia di Sondrio (figura1; tabelle 3 e 4).




Figura1 Patrimonio ovino per provincia

Tabella 3 Distribuzione degli allevamenti ovini per provincia e per modalità di allevamento

Provincia	Stanziali	Vaganti	Totale allevamenti	
Bergamo		1018	87	1105
Brescia		1188	51	1239
Como		838	5	843
Cremona		100	9	109
Lecco		478	8	486
Lodi		26	4	30
Mantova		90	5	95
Milano		130	12	142
Monza Brianza		87		87
Pavia		164	8	172
Sondrio		1008	3	1011
Varese		323	8	331
Totale		5450	200	5650
		96,5%	3,5%	100,0%

Tabella 4 Distribuzione dei capi ovini per provincia e per modalità di allevamento

Provincia	Stanziali	Vaganti	totale capi	
Bergamo	7443	33401	40844	35,0%
Brescia	10209	15255	25464	21,8%
Como	7454	1180	8634	7,4%
Cremona	451	3685	4136	3,5%
Lecco	4228	2351	6579	5,6%
Lodi	347	917	1264	1,1%
Mantova	958	971	1929	1,7%
Milano	881	6497	7378	6,3%
Monza Brianza	487		487	0,4%
Pavia	515	3885	4400	3,8%
Sondrio	9014	281	9295	8,0%
Varese	2046	4180	6226	5,3%
Totale	44.033	72.603	116.636	100,0%
	37,8%	62,2%		



Tabella5 Aziende iscritte ai Libri genealogici o registri anagrafici per provincia

Provincia	Razza	tipo	Arieti	Pecore	Totale	Aziende
BERGAMO	BERGAMASCA	LG	196	845	1041	14
BRESCIA	BERGAMASCA	LG	12	14	26	3
	PECORA DI CORTENO	RA	13	211	224	11
COMO	BRIANZOLA	RA	82	1189	1271	49
CREMONA	BERGAMASCA	LG	60	609	669	8
	SUFFOLK	RE	4	34	38	1
MANTOVA	CORNELLA BIANCA	RA	1	2	3	1
MILANO	BERGAMASCA	LG	33	824	857	3
PAVIA	FRABOSANA	RA	2	5	7	1
	SUFFOLK	RE	2	8	10	1
VARESE	SUFFOLK	RE	4	17	21	1

RA = Razza di Registro Anagrafico LG = Razza di Libro Genealogico RE = Razza di Registro Esteri

Fonte dati Banca Dati Asso.Na.Pa. - Consistenze OVINI Regione LOMBARDIA Anno 2014 -aggiornamento al 30 giugno

In BDR/BDN sono iscritti circa 8.000 maschi di cui circa 600 al di sotto dei 6 mesi di età, quasi 2.000 tra i 6 mesi e l'anno e 5.400 oltre l'anno di età.

#### b) Focolai di Scrapie

Dall'anno 2002 al 2016 si sono riscontrati in Lombardia 17 focolai di Scrapie (tabella 6) di cui tre nella sola specie caprina. I capi infetti, oggetto di analisi di genotipizzazione effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, sono risultati tutti di genotipo ARQ/ARQ, eccezion fatta per un solo caso nella provincia di Bergamo con genotipo ARQ/AHQ e il caso di scrapie atipica (AHQ/AHQ).

Tabella 6 focolai di Scrapie in Lombardia dal 2002 al 2016

Anno	Provincia	Comune	Tipo scrapie	Specie	N capi abbattuti	Motivo prelievo
2003	MN	Quistello	Classica	Ovini	20	Morto in stalla
2005	MN	Pegognaga	Classica	caprini	4	Morto in stalla
2006	BG	Cerete	Classica	Ovini	1533	reg. macellato
2006	BS	Rovato	Classica	Ovini	1734	reg. macellato
2007	BG	Villa di Serio	Classica	Ovini	188	reg. macellato
2007	BG	Gandino	Classica	caprini	3	Morto in stalla
2007	MI	Bernate Ticino	Classica	Ovini	97 abbattuti per brucellosi	reg. macellato
2007	PV	S.Cristina e Bissone	Classica	Ovini	661	reg. macellato
2008	BG- PV	Rovetta- Corte Olona	Classica	Ovini	726	reg. macellato
2009	CR	Camisano	Classica	Ovini	8	Morto in stalla
2010	BS	Castelcovati	Classica	Ovini	14	reg. macellato
2011	SO	Chiesa Valmalenco	Atipica (nor98)	caprini	7	reg. macellato
2011	PV	S.Cristina e Bissone	Classica	Ovini	1519 ovini +49 caprini	reg. macellato
2012	BS	Lograto- Azzano Mella	Classica	Ovini	924 ovini e 40 caprini	Morto in stalla
2012	BS	Palazzolo sull'Oglio	Classica	Ovini	6 ovini e 4 caprini	Morto in stalla
2013	BG	Martinengo	Classica	Ovini	6 ovini e 12 caprini	Morto in stalla
2016	BS	Prevalle	Classica	Ovini		reg. macellato

#### c) Piani di selezione

Con DDUO n.6306 del 16.07.2012 è stato avviato in regione Lombardia un Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie, che ha previsto:

- Un monitoraggio obbligatorio, da portarsi a termine entro il 31 dicembre 2013, sui maschi di età superiore ai 6 mesi, destinati alla riproduzione, in allevamenti con consistenze superiori a 100 capi, con particolare attenzione alla razza bergamasca;
- L'adesione, su base volontaria, rivolta ad allevamenti ovini di qualsiasi consistenza, ad uno schema di selezione che prevedeva l'analisi di genotipizzazione sui maschi di età superiore ai 4 mesi e la possibilità, per velocizzare la selezione, di testare femmine destinate alla riproduzione.

## Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

Tra il 2012 e il 2016 sono stati conferiti al Reparto Genomica dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), sede di Brescia, nell'ambito del Piano regionale di selezione genetica, campioni di 3.366 maschi provenienti da circa 270 allevamenti. E' risultato resistente (ARR/ARR) solo il 5,5% dei maschi testati. Un ulteriore 25% è risultato avere profilo di resistenza in eterozigosi mentre il restante 68% circa dei maschi è risultato suscettibile. Di questi ultimi ben il 63 % ha mostrato profilo in omozigosi per ARQ. In base ai dati ad oggi disponibili pertanto la razza bergamasca risulta caratterizzata da un basso livello di resistenza.

### 3. Definizioni

- a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- b) aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
- c) aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (Asso.Na.Pa), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- e) registro anagrafico: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (Asso.Na.Pa), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- f) razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate aree geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- g) analisi genetiche di genotipizzazione: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- h) allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui al presente decreto;
- i) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche previste dal presente Piano eseguito da un medico veterinario della ATS (Agenzie di Tutela della Salute) competente per territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, è considerato prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori all'uopo formato dagli assessorati regionali competenti;
- l) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;
- m) piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
- n) riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- o) animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDR/BDN con numero massimo di 9 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia;
- p) gruppi di monta: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50) omozigoti o eterozigoti resistenti;
- q) Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG): banca dati dei dati relativi all'attività di genotipizzazione, istituita e gestita presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino;
- r) selezione genetica: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
- s) controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal presente decreto;
- t) pascolo: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale più greggi possono convivere in promiscuità

### 4. Principi generali e obiettivi del Piano

Il presente piano intende migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza.

Il piano si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.

In conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 novembre 2015, obiettivo generale del piano è di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso:

- a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti;
- b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
- c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

## 5. Campo di applicazione

L'attuazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico e per tutte le aziende commerciali, ad esclusione delle aziende di carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico sociali, che difendono ovini quali definiti alla lettera o).

## 6. Modalità operative per le greggi sottoposte al piano di selezione genetica

### a) Genotipizzazioni

I maschi in età riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello, sono sottoposti, previa identificazione individuale e prima dell'accoppiamento, a prove di genotipizzazione.

Le prove di genotipizzazione devono obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o su capi maschi di nuova introduzione nel gregge, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.

Sono esclusi i capi il cui genotipo sia già noto e registrato in BDR/BDN a seguito di prelievo effettuato prima della data di pubblicazione del presente provvedimento.

La genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei servizi veterinari competenti, a costituire gruppi di monta; tale autorizzazione può riguardare greggi iscritte a Libro Genealogico (LG) o greggi commerciali appartenenti a razze che hanno per propria natura, un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione. Le femmine in età riproduttiva facenti parte del gruppo di monta autorizzato devono essere sottoposte a prove di genotipizzazione prima dell'accoppiamento.

### b) Identificazione e registrazione

Tutti i capi da sottoporre al prelievo per la genotipizzazione devono preliminarmente essere stati identificati individualmente in modo tale da garantire una connessione precisa e duratura tra identificativo individuale e genotipo.

I capi da sottoporre a prelievo devono essere identificati con un identificativo univoco ai sensi del Regolamento (CE) 21/2004 e successive modifiche, mediante una marca auricolare tradizionale o un tatuaggio auricolare più una marca auricolare di tipo elettronico o un bolo elettronico.

Parimenti tutte le femmine dei gruppi di monta autorizzati devono essere identificate e registrate in BDR/BDN prima di essere sottoposte a prelievo.

I capi recanti tatuaggio auricolare con identificativo individuale non possono essere destinati a scambi comunitari.

Per gli animali già predestinati dall'allevatore alla macellazione entro il 12° mese di età, non destinati alla riproduzione, è invece ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 21/2004. Tali animali, riportanti l'identificativo semplificato, non devono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

Il proprietario degli animali, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 21/2004, provvede direttamente o tramite delegato, previa sottoscrizione di delega, alla registrazione e all'aggiornamento in BDR/BDN di tutte le informazioni anagrafiche relative ai singoli capi ovini maschi e femmine identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, movimentazioni e morte. Il detentore provvede all'aggiornamento del registro di stalla.

Il responsabile della struttura di macellazione provvede direttamente o tramite delegato, previa sottoscrizione di delega, alla registrazione in BDR/BDN dei dati di macellazione di ciascun capo genotipizzato.

### c) Selezione dei riproduttori

I. Nell'ambito della selezione dei riproduttori è consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in BDR/BDN e il cui genotipo sia certificato in BDR/BDN.

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a. Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b. Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK) in assenza dell'allele VRQ;
- c. Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR o recanti l'allele VRQ

Il materiale germinale ovino è soggetto a medesima classificazione, ovvero:

- a. sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
- b. embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

II. E' consentito l'utilizzo di arieti suscettibili (diversi da quelli che recano l'allele VRQ), già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Per detti capi suscettibili non è consentita la vendita o la movimentazione, salvo che verso il macello. L'eventuale iscrizione al LG effettuata durante il periodo transitorio non consente di estenderne la durata a 7 anni.

III. In deroga al punto II, nelle razze con livello di resistenza basso, quale è la razza bergamasca, o nelle razze a rischio di estinzione

## Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

ufficialmente riconosciute con D.M. 9314 del 23.04.2010 del MIPAAF e s.m.i., l'utilizzo di riproduttori maschi suscettibili della specifica razza (diversi da quelli che recano l'allele VRQ) è consentito, per un periodo di massimo 7 anni, in allevamenti nei quali siano presenti femmine certificate in eterozigosi o omozigosi per l'allele ARR di gruppi di monta autorizzati.

La movimentazione (vendita o acquisto) dei montoni suscettibili (diversi da quelli che recano l'allele VRQ) verso o da allevamenti (della specifica razza) con femmine autorizzate in gruppi di monta è possibile per un periodo transitorio di massimo 3 anni.

Dopo i primi cinque anni è fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote o omozigote per ARR. Dopo 7 anni è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti o omozigoti resistenti. Dopo 10 anni è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

Laddove invece non vi siano femmine certificate in eterozigosi o omozigosi per l'allele ARR di gruppi di monta autorizzati, trascorso il periodo transitorio di 3 anni di cui al punto II, gli arieti con genotipo suscettibile devono essere sottoposti a castrazione o, in alternativa, inviati alla macellazione entro 30 giorni dalla notifica del genotipo.

Nelle greggi appartenenti alle razze in via di estinzione riconosciute, il programma specifico di selezione dovrà essere approvato dalla Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015.

**IV.** In nessun caso gli animali portatori dell'allele VRQ possono essere destinati alla riproduzione.

L'utilizzo di seme per l'inseminazione artificiale è soggetta alle medesime limitazioni previste per l'impiego dei riproduttori di cui ai precedenti punti II e III.

L'utilizzo di embrioni è soggetta alle medesime limitazioni previste per le femmine del gruppo di monta.

All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti.

**d) Eliminazione obbligatoria degli animali**

Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità fino alla macellazione che dovrà essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Gli animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata. Gli ovis maschi, in alternativa alla macellazione e in via preferenziale, potranno essere castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo.

Gli ovis maschi in possesso di un genotipo (diversi da quelli che recano l'allele VRQ) che ne determina il divieto di impiego come riproduttori devono essere obbligatoriamente castrati o macellati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo, esclusi gli arieti suscettibili utilizzati in gruppi di monta autorizzati esclusivamente per il periodo transitorio.

Solo nel caso di giustificata necessità, previa richiesta alla Regione in ordine alla acquisizione di autorizzazione ministeriale, gli animali possono essere abbattuti e distrutti.

**e) Certificazione genetica delle greggi**

Ad ogni greggia è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

a) greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;

b) greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;

c) greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;

d) greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;

e) greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

Gli allevamenti privi di maschi assumono il livello di certificazione genetica in base al maschio esterno utilizzato per la monta o alle caratteristiche del materiale germinale utilizzato al medesimo scopo.

Gli allevamenti classificati ai sensi del presente provvedimento come livello I e livello II soddisfano, rispettivamente, i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovis previsti per il livello I e livello II del Regolamento 630/2013/EU.

Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di certificazione genetica superiore.

Il raggiungimento del livello I determina la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

Il raggiungimento del livello IIa consente la sospensione delle genotipizzazioni salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari (DPV) delle ATS possono procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità.

L'utilizzo promiscuo di arieti tra greggi è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo).

**f) Disseminazione dei riproduttori**

L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del greggia e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.

Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Il livello di certificazione sanitaria dell'allevamento di provenienza deve essere riportato nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza e destinazione in occasione delle movimentazioni verso altri allevamenti. Il certificato genetico emesso dal Servizio veterinario deve accompagnare gli animali movimentati verso altre aziende.

Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma, eccezion fatta per il periodo transitorio di massimo 3 anni per i capi di cui al punto III del paragrafo c).

I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile, eccezion fatta per il periodo transitorio di massimo 3 anni alle condizioni del paragrafo f), pena la perdita del livello di certificazione acquisito. L'introduzione di montoni resistenti omozigoti è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. E' comunque sempre ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote indipendentemente dal livello di certificazione dell'allevamento di provenienza, anche nei greggi di con livello di certificazione I. Parimenti, nei greggi di livello II a e II b è ammessa l'introduzione di femmine di genotipo resistente omozigote o eterozigote indipendentemente dal livello di certificazione genetica dell'allevamento di provenienza.

Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, escluse quelle di animali diretti al macello, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente piano, pena la perdita del livello di certificazione acquisito.

In caso di chiusura di allevamenti che detengono animali di cui alla lettera o) delle Definizioni, potrà essere consentita l'introduzione dei capi in allevamenti commerciali solo nel rispetto dei suddetti requisiti.

La condizione di promiscuità, pascolo, fiere o situazione analoga, è sempre consentita per greggi di pari livello sanitario o per greggi costituite da sole femmine; qualora siano presenti maschi in età riproduttiva, è consentita promiscuità solo se i maschi riproduttori provengono da allevamenti con livello di certificazione pari o superiore al IIb.

## 7. Campioni e esecuzione delle analisi di genotipizzazione

I campioni di sangue destinati alla genotipizzazione (5-10ml) dovranno essere prelevati in provette di plastica contenenti anticoagulante EDTA. Il sangue potrà essere conservato refrigerato (+ 4°C) in caso di invio immediato (entro 24 ore) al laboratorio di competenza. In caso di consegna in tempi più lunghi il sangue dovrà essere congelato (-20°C).

I campioni di sangue, corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato 1), saranno inviati alle sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) che provvederanno all'invio al Reparto di Genomica della sede di Brescia dell'IZSLER, incaricato delle analisi di genotipizzazione.

La stampa del documento di accompagnamento campioni per genotipizzazione deve essere effettuata mediante l'apposita funzionalità disponibile in BDR, che richiede che si sia già provveduto alla registrazione in anagrafe zootecnica degli identificativi individuali dei singoli capi prima di procedere all'identificazione delle provette ed alla stampa del modulo di accompagnamento campioni.

In caso di inattività temporanea o permanente del laboratorio del Reparto di Genomica della sede di Brescia o della sezione di Modena dell'IZSLER, i campioni verranno inviati, a cura dell'IZSLER, ad uno degli IIZZSS di cui all'allegato I parte C I 1 a del DM 25 novembre 2015.

I suddetti laboratori dell'IZSLER assicurano l'emissione del Rapporto di Prova entro 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione del campione. Sono fatte salve situazioni specifiche in cui i campioni richiedono particolarità di esecuzione. Qualora il numero di campioni inviati al laboratorio dovesse eccedere la capacità operativa, l'emissione dell'RdP dovrà essere garantita entro 15 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi. Inoltre assicurano la partecipazione agli studi inter-laboratorio ovvero ring test, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate e sono soggetti ad attività ispettiva e di verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Negli allevamenti iscritti a L.G. i campioni possono essere prelevati da veterinari o personale tecnico delle Associazioni Allevatori e conferiti al Laboratorio Gruppi Sanguigni di Cremona (LGS), corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato 1). In caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio LGS, il personale e i veterinari dell'Asso.Na.Pa. sospenderanno le attività di prelievo e ne daranno comunicazione al DPV dell'ATS competente affinché possa subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA.

Gli esiti delle prove di genotipizzazione effettuate dal laboratorio LGS su campioni prelevati da personale delle Associazioni Allevatori, devono essere comunicati, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, a cura di Asso.Na.Pa, agli allevatori di competenza e al Servizio Veterinario competente che provvede a registrarle in BDR/BDN entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito.

Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del presente Piano o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata, rivestono carattere di ufficialità e validità solo se svolte esclusivamente presso i laboratori sopra individuati.

## 8. Controlli ufficiali nei greggi oggetto del piano

In tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'effettuazione del Piano, sono effettuati controlli ufficiali, nell'arco di tre anni, e laddove possibile, in concomitanza con altri controlli ufficiali, al fine di verificare:

- che tutti gli arieti siano correttamente identificati e che abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento anche attraverso consultazione della BDR/BDN
- laddove sia stata concessa autorizzazione, la coerenza del gruppo di monta con i criteri di rilascio della suddetta autorizzazione
- il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato;
- il rispetto dei requisiti relativi alle movimentazioni dei capi
- il rispetto dei requisiti necessari al mantenimento del livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge

Laddove lo ritenga necessario, il DPV svolge campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori.

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

## 9. Compiti delle ATS

Presso ogni ATS viene individuato un veterinario ufficiale referente, il cui compito è di coordinamento delle attività previste dal presente Piano di selezione genetica degli ovini nei confronti della scrapie.

E' compito dell'ATS effettuare attività di formazione degli operatori e di divulgazione del Piano di selezione genetica.

Nel caso di greggi vaganti, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS competente sulla sede legale del gregge, qualora diversa dalla sede fisica, collabora con l'ATS competente sul territorio ove si trova il gregge nella gestione sanitaria ai fini del presente Piano.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS competente sul territorio ove si trova il gregge:

- vigila sulla realizzazione del piano in tutte le aziende in cui il piano è obbligatorio;
- registra e aggiorna in BDR/BDN la tipologia di allevamento per autoconsumo e l'informazione relativa all'alto merito genealogico fornita da Asso.Na.Pa;
- vigila che ogni allevatore o suo delegato mantenga aggiornata la BDR/BDN e il registro di stalla;
- vigila sul rispetto dei requisiti di movimentazione;
- provvede al prelievo dei campioni per le prove di genotipizzazione nelle aziende commerciali;
- attua, in alternativa agli operatori dell'Asso.Na.Pa, il prelievo per la genotipizzazione per scrapie negli allevamenti iscritti al LG o RA;
- autorizza la costituzione dei gruppi di monta e registra tale informazione in BDR/BDN, non appena l'apposita funzionalità sarà disponibile;
- registra in BDR/BDN il genotipo del singolo capo sottoposto a prova di genotipizzazione entro 15 giorni dalla notifica;
- provvede all'inserimento in BDR/BDN del livello di certificazione genetica delle greggi e al relativo aggiornamento almeno con cadenza annuale;
- riporta il livello di certificazione genetica dell'allevamento nella dichiarazione di provenienza e destinazione di capi movimentati verso altri allevamenti;
- comunica all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- rilascia il certificato individuale di genotipo attraverso apposita funzionalità di BDR/BDN (allegato 2), anche in formato elettronico;
- in caso di condizioni di promiscuità o pascolo autorizza la convivenza dei capi con greggi di pari livello di certificazione;
- effettua i controlli ufficiali nei greggi oggetto del presente piano;
- previo accordo con la Regione, effettua prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta del Ministero della salute.
- dispone la castrazione o la macellazione dei soggetti di cui al paragrafo "Eliminazione obbligatoria degli animali" del presente Piano.

Al termine di ogni anno di attività ed entro il 28 febbraio i DPV delle ATS inviano alla U.O. Veterinaria della Regione Lombardia e in conoscenza all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia (OEVR) una relazione sull'attività effettuata.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS competente su un territorio comunque interessato dal passaggio del gregge collabora nella sua gestione sanitaria ai fini del presente Piano.

Ciascun Dipartimento di Prevenzione mette in atto misure atte a evitare una inutile duplicazione di prelievi di capi già sottoposti ad analisi di genotipizzazione.

## 10. Compiti di ASSO.NA.PA

- e' responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico sotto il coordinamento della UO Veterinaria della regione Lombardia;
- garantisce che nelle aziende iscritte ai Libri Genealogici le associazioni allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali tramite medici veterinari o propri tecnici autorizzati;
- assicura che l'identificazione e registrazione dei capi da sottoporre ad analisi di genotipizzazione sia conforme al presente Piano;
- comunica agli allevatori e ai DPV delle ATS gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG e registri anagrafici entro 20 giorni dal prelievo;
- raccoglie i dati relativi all'attività di genotipizzazione effettuata secondo l'apposito tracciato;
- al termine di ogni anno di attività ed entro il 28 febbraio invia alla U.O. Veterinaria della regione Lombardia e in conoscenza all'OEVR, una relazione sull'attività effettuata e comunica la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico;

## 11. Flusso dati

La Regione, per il tramite dell'IZSLER, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, provvede alla trasmissione alla BDN SG dei dati relativi all'attività di genotipizzazione, secondo l'apposito tracciato.

L'Asso.Na.Pa, per quanto di competenza, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attività di selezione genetica, alla BDN SG, alla regione e all'OEVR, inoltrando per conoscenza le stesse informazioni all'Ufficio competente della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

Il livello di certificazione genetica delle aziende registrato dai DPV in BDR/BDN, aggiornato almeno con cadenza annuale, è utilizzato



ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 (Misura premi per il settore ovi-caprino), comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014.

## 12. Coordinamento del piano

E' previsto l'incontro periodico di componenti dell'U.O. Veterinaria della Regione Lombardia, di componenti dell'OEVRL, di referenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, di referenti individuati a livello delle ATS e di rappresentanti delle Associazioni Allevatori e di altre organizzazioni professionali interessate dal piano.

Tali incontri, di cadenza almeno annuale, hanno l'obiettivo di:

- coordinare le attività di formazione degli operatori;
- valutare lo stato di avanzamento del Piano ed i risultati ottenuti;
- riesaminare il piano e se necessario, revisionarlo sulla base della normativa, della situazione epidemiologica e di eventuali nuove acquisizioni scientifiche.

La Regione, valendosi della collaborazione dell'OEVRL e del Reparto di genomica dell'IZSLER, provvede a redigere una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, e ad inviarla all'ufficio competente della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

## 13. Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Piano gravano sullo stanziamento del bilancio dello Stato di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, quale anticipazione del cofinanziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione.

Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito delle azioni del presente Piano sono determinati ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.

Le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano o da disposizioni specifiche del Ministero della Salute, ivi compresi i costi relativi all'identificazione degli animali, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

## 14. Provvedimenti

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente piano comporta, in caso di focolaio, la mancata corresponsione dell'indennità prevista dalla Legge n. 218 del 2 giugno 1988.

## 15. Norme conclusive

Si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015 per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano.

## PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI OVINI**

Verbale n. \_\_\_\_\_ A.T.S. \_\_\_\_\_ Prelevatore \_\_\_\_\_ data prelievo: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Proprietario: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Pr: \_\_\_\_\_

Codice aziendale | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | / | \_ | \_ | Identificativo fiscale Allevamento (1) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

n. progr	Codice identificativo del capo (2)	Codice bolo o microchip	Motivo del prelievo (3)	Data di nascita (4)			Sesso (M/F)	Razza	Capo iscritto a LG (Sì/No)
				Giorno	Mese	Anno			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

- (1) Nel caso di persone giuridiche, società o organizzazioni deve essere riportata la partita IVA (11 caratteri numerici) assegnata dalla CCIA. Nel caso di ditte individuali deve essere riportato il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) della persona fisica proprietaria degli animali.
- (2) Codice identificativo del capo: data l'importanza di questo dato, si ricorda di inserire il codice completo verificandone sempre la correttezza
- (3) Utilizzare i seguenti codici: F- genotipizzazione in azienda FOCOLAIO ufficiale di scrapie ovvero in qualunque altra azienda in cui la genotipizzazione è finalizzata all'abbattimento selettivo (non per compravendita/ripopolamento). P- genotipizzazione del PIANO di selezione; V-genotipizzazione di maschi o femmine del campione CASUALE di verifica del piano nazionale; C-genotipizzazione in caso di CONTENZIOSO
- (4) Indicare sempre almeno il mese (anche presunto) e l'anno di nascita del capo

Firma dell'Allevatore

Veterinario prelevatore (Timbro e firma)

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**REGIONE LOMBARDIA**

**ATS**

**CERTIFICATO INDIVIDUALE DI GENOTIPO**

Codice aziendale:

Codice fiscale:

Specie:

Indirizzo  
Latitudine  
Detentore

Cap  
Longitudine  
Proprietario

Comune  
Tel.

**IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE**

Codice identificativo capo

Codice Microchip/Bolo

Razza                      Sesso

Data di nascita

Data prelievo

Esito della tipizzazione genetica della proteina prionica effettuato da:

\_\_\_\_\_

Rapporto di prova N° \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_

<b>ALLELE 1</b>			
<b>codoni</b>			

<b>ALLELE 2</b>			
<b>codoni</b>			

A=Alanina, R=Arginina, Q=Glutamina, V=Valina, H=Istidina

Timbro e firma del veterinario responsabile

data di rilascio.....

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

## D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.s. 29 luglio 2016 - n. 7523

**L.r. 26/2014 - Definizioni in merito a domande pervenute a valere sul «bando anno 2015 per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016) - Ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA

Richiamato l'obiettivo operativo del P.R.S. 144 Econ. 6.1 della X Legislatura «Sostegno ai comprensori sciistici ed alle infrastrutture della montagna»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h, prevede tra le finalità della legge 26/2014 la «promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), individua il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innervamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», tra le tipologie di intervento per le quali la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

Vista la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015: «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017, in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1) ed in particolare l'Asse 5, paragrafo 5.1: «Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci», nel quale sono previste misure di sostegno agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli impianti di innervamento programmato, finalizzati in particolare alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e ampliamento, nonché all'incremento della sicurezza»;

Visto:

- il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4069 del 25 settembre 2015 «Criteri per l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», pubblicata sul BURL n. 40 S.O. del 30 settembre 2015, con la quale:
  - è stato approvato l'allegato A) «Criteri per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla miglioria, all'adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci»;
  - è stata destinata a tale misura di intervento una dotazione finanziaria pari ad euro 2.264.586,73 a valere sul Fondo FRISP - «Impianti di risalita II» istituito presso Finlombarda S.p.A., incrementabile di ulteriori risorse finanziarie sul predetto Fondo di Rotazione, pari a euro 2.974.719,00 di cui al capitolo 6.01.203.6352 «Contributi dello stato per interventi di ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune», nonché degli eventuali rientri del Fondo FRISP - «Impianti di risalita» istituito presso Finlombarda S.p.A.;
- il decreto n. 10760 del 2 dicembre 2015 «Approvazione progetto attuativo per la gestione del bando per l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi, da attivarsi a valere sul Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive (FRISP) - Impianti di risalita - incremento dotazione finanziaria bando - impegno e contestuale e liquidazione delle risorse», che:

- ha affidato a Finlombarda s.p.a. sino al 31 dicembre 2018 la gestione del predetto bando;
- ha incrementato la dotazione finanziaria del predetto Fondo di € 2.974.718,00, portandone la dotazione complessiva ad € 5.239.304,73;
- ha stabilito le modalità operative di gestione della misura, che prevedono, tra l'altro:
  - lo svolgimento delle istruttorie economico-finanziarie e di merito creditizio e la trasmissione delle proposte alla direzione generale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione da parte della direzione generale della protocollazione delle domande pervenute;
  - la facoltà in capo a Finlombarda di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali ai soggetti richiedenti, interrompendo tali termini;
  - la comunicazione ai soggetti beneficiari degli esiti del procedimento valutativo di Regione Lombardia in merito alla concessione degli interventi finanziari, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del relativo provvedimento dalla direzione generale;
- il decreto n. 11190 del 10 dicembre 2015 di «Approvazione del Bando anno 2015 per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», successivamente modificato con d.d. n. 24 del 7 gennaio 2016;

Visto il decreto n. 10760 del 2 dicembre 2015, che approva il progetto inerente la gestione del bando per l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi, da attivarsi a valere sul «Fondo di Rotazione per le infrastrutture sportive (FRISP) - Impianti di risalita», e riconosce la spesa complessiva di € 120.000,00 (IVA esclusa), quale corrispettivo in favore di Finlombarda s.p.a., per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 del Bilancio Regionale;

Visto il decreto n. 2162 del 23 marzo 2016 «individuazione dei fondi in gestione a Finlombarda s.p.a. da destinare alla concessione di anticipazioni finanziarie a favore della fondazione regionale per la ricerca biomedica», che individua in allegato A) le risorse ai fini della copertura degli interventi previsti a favore della Fondazione per la Ricerca Biomedica, tra cui € 367.467,1 dal Fondo «FRISP - Impianti di Risalita II» (descrizione commessa «Bando comprensori sciistici 2015»);

Atteso che, per effetto di tale prelievo, la dotazione finanziaria aggiornata del suddetto «Fondo FRISP - Impianti di Risalita II» è pari a complessivi € 4.871.837,63;

Viste le precedenti determinazioni in merito alle domande pervenute a valere sul «Bando anno 2015 per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016):

- decreto n. 4191 del 12 maggio 2016, di ammissione ad agevolazione finanziaria di 13 domande, per un importo complessivo pari a € 3.704.107,89;
- decreto n. 5251 del 7 giugno 2016, di chiusura del termine di presentazione delle domande di cui al suddetto Bando;
- decreto n. 6085 del 28 giugno 2016 di non ammissibilità di 3 domande di agevolazione finanziaria;
- decreto n. 6128 del 29 giugno 2016, di ammissione ad agevolazione finanziaria di 6 domande, per un importo complessivo pari a € 939.510,00;

Considerato pertanto le risorse ad oggi disponibili, illustrate nel seguente schema riassuntivo:

«FRISP - Impianti di risalita II»	IMPORTI (IVA INCLUSA)
Disponibilità iniziale	5.239.304,73 €
Prelievo per gli interventi a favore della Fondazione per la Ricerca Biomedica di Nerviano	-367.467,10 €
Ammissione ad agevolazione finanziaria dei primi 13 beneficiari (DDS 4191 del 12 maggio 2016)	-3.704.107,89 €
Ammissione ad agevolazione finanziaria dei primi 13 beneficiari (d.d.s. 4191 del 12 maggio 2016)	-939.510,00 €

«FRISP - Impianti di risalita II»	IMPORTI (IVA INCLUSA)
Corrispettivo Finlombarda	-146.400,00 €
Disponibilità attuale	81.819,74 €

Considerato che il decreto n. 10760 del 2 dicembre 2015 dispone che la dotazione complessiva a valere sul Fondo «FRISP - Impianti di Risalita II», istituito presso Finlombarda, potrà essere incrementata di risorse finanziarie provenienti dagli eventuali rientri del Fondo «FRISP - Impianti di risalita» presso Finlombarda;

Dato atto che il bando con il sopra richiamato decreto prevede:

- l'opzione, al momento della presentazione della Domanda da parte dei soggetti richiedenti, in relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato, per una delle Linee di finanziamento tra:
  - Linea 1, nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
  - Linea 2, nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
  - Linea 3, in caso di interventi di rilevanza locale, così come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE;
- l'effettuazione da parte di Finlombarda dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e da parte di Regione Lombardia, in parallelo, dell'istruttoria tecnica sugli interventi, determinando altresì l'importo delle spese totali ammissibili di competenza dell'impresa, e, sulla base dell'esito positivo delle istruttorie effettuate, l'effettuazione da parte di Finlombarda dell'istruttoria economico-finanziaria, finalizzata a verificare la solidità economica e finanziaria dei soggetti privati ammissibili stessi ed a comunicare l'esito finale a Regione Lombardia;
- l'approvazione da parte di Regione Lombardia, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle Domande, delle risultanze dell'istruttoria, con l'individuazione dei soggetti ammessi all'A agevolazione finanziaria, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti non ammessi, con pubblicazione sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia;
- la comunicazione da parte di Finlombarda agli interessati dell'ammissione e/o esclusione dall'agevolazione finanziaria, richiedendo contestualmente agli stessi la trasmissione della documentazione utile ai fini della stipula del contratto di agevolazione finanziaria;

Viste le domande di agevolazione finanziaria presentate, nell'ordine cronologico, da:

- (22) Carosello 3000 s.r.l., con nota N1.2016.0004472 del 21 marzo 2016;
- (23) I.R.T.A. s.p.a., con nota N1.2016.0004815 del 25 marzo 2016;
- (24) Comune di Piazzatorre, con nota N1.2016.0004915 del 29 marzo 2016;
- (25) S.C.I. s.p.a. (Santa Caterina Impianti), con nota N1.2016.0004941 del 30 marzo 2016;
- (27) S.I.R.P.A. s.p.a., con nota N1.2016.0005547 del 18 aprile 2016;
- (28) S.I.T.A. S.P.A., con nota; N1.2016.0006007 del 2 maggio 2016;
- (29) S.I.F.A. S.a.s., con nota N1.2016.0006009 del 2 maggio 2016;
- (30) S.I.B.A. - soc Impianti Belviso Aprica s.p.a., con nota N1.2016.0006018 del 3 maggio 2016;
- (32) Funivie del Pescegallo Valgerola FU.PES. s.p.a., con nota N1.2016.0006184 del 12 maggio 2016;

Viste le risultanze istruttorie eseguite da Finlombarda s.p.a. e le proposte di ammissione ad agevolazione finanziaria rese dalla stessa con le note:

- N1.2016.0005876 del 28 aprile 2016, per il soggetto contrassegnato con il numero 22;

- N1.2016.0006102 del 6 maggio 2016, per i soggetti contrassegnati con i numeri 22 (istruttoria economico-finanziaria rivalutata per tenere in considerazione la maggioranza prevista per le imprese con Contratto di Rete), 23; 24; 25;
- N1.2016.0008268 del 21 giugno 2016, per il soggetto contrassegnato con il numero 22 (istruttoria economico-finanziaria nuovamente rivalutata per tenere in considerazione la maggioranza prevista per le imprese con Contratto di Rete);
- N1.2016.0010467 del 29 luglio 2016, per i soggetti contrassegnati con i numeri 27; 28; 29; 30; 32;

Preso atto che dalle risultanze istruttorie compiute da Finlombarda s.p.a. è emersa l'ammissibilità delle domande presentate dai soggetti di seguito distinti, relativamente alle quali emergono le seguenti proposte:

- (22) Carosello 3000 s.r.l., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0005876 del 28 aprile 2016, è stato successivamente rivalutato con la nota N1.2016.0006102 del 6 maggio 2016 e con la nota N1.2016.0008268 del 21 giugno 2016, per tenere in considerazione la maggioranza prevista per le imprese con Contratto di Rete: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 500.000,00 (di cui euro 250.000,00 a finanziamento ed euro 250.000,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Acquisto di battipista Kassbohrer PB 600 Polar ST (A8); Acquisto e messa in opera di 7 generatori di neve Technoalpin TF10 Lift 4,5 m (A6)»;
- (23) I.R.T.A. s.p.a., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0006102 del 6 maggio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 475.000,00 (di cui euro 237.500,00 a finanziamento ed euro 237.500,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Potenziamento dell'impianto di innevamento esistente mediante realizzazione di bacino d'accumulo»;
- (24) Comune di Piazzatorre, il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0006102 del 6 maggio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 120.000,00 (di cui euro 60.000,00 a finanziamento ed euro 60.000,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Ampliamento impianto di innevamento; Manutenzione tappeti imbarco impianti di risalita»;
- (25) S.C.I. s.p.a. (Santa Caterina Impianti), il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0006102 del 6 maggio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 322.667 (di cui euro 161.334 a finanziamento ed euro 161.334 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Interventi di ampliamento impianto di innevamento della ski area di santa Caterina Valfurva»;
- (27) S.I.R.P.A. s.p.a., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0010467 del 29 luglio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 168.000,00 (di cui euro 84.000,00 a finanziamento ed euro 84.000,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Revisione generale seggiovia Polzone-Cima Bianca e scivovia Plan del Sole; Manutenzione straordinaria seggiovia Carbonera - Malga Polzone; Adeguamento e messa in sicurezza stazione erogazione carburante per battipista; Potenziamento sistema innevamento artificiale; Messa in sicurezza piste sci esistenti»;
- (28) S.I.T.A. s.p.a., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0010467 del 29 luglio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 287.500,00 (di cui euro 143.750,00 a finanziamento ed euro 143.750,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Intervento per realizzazione impianto innevamento artificiale piste Benedetti - Lago - Tratto A+B»;
- (29) S.I.F.A. s.a.s., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0010467 del 29 luglio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 62.500,00 (di cui euro 31.250,00 a finanziamento ed euro 31.250,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Revisione generale della stazione motrice scivovia «S. Pietro»; Realizzazione di un nuovo locale adibito a stazione di pompaggio per innevamento; Realizzazione nuovo tratto impianto innevamento programmato»;
- (30) S.I.B.A. - Soc Impianti Belviso Aprica s.p.a., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0010467 del 29 luglio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 237.500,00 (di cui euro 118.750,00 a finanziamento ed euro 118.750,00 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Interventi di carattere straordinario cabinovia

## Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

esaposto «Aprica – Magnolta; Impianto di innevamento programmato sulle skiway di collegamento a servizio delle piste della Magnolta»;

- (32) Funivie del Pescegallo Valgerola FU.PES. s.p.a., il cui esito istruttorio è pervenuto con nota N1.2016.0010467 del 29 luglio 2016: proposta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 107.059 (di cui euro 53.529 a finanziamento ed euro 53.529 a fondo perduto) per l'intervento denominato «Realizzazione area delimitata per campo scuola sci e parco giochi attrezzato con tappeto trasporta persone e arredamenti vari»;

Per complessivi 2.280.226 €;

Considerato che per il pieno finanziamento delle domande di cui al presente provvedimento, considerando anche la disponibilità attuale sul Fondo FRISP – Impianti di risalita II pari a 81.820 €, si rende necessaria una dotazione finanziaria pari a 2.198.406 €, ad oggi non disponibile;

Preso atto quindi che ulteriori agevolazioni finanziarie ai soggetti richiedenti potranno essere disposte solo a seguito di ulteriori risorse finanziarie rese disponibili sul Bilancio Regionale, ovvero attraverso l'incremento della dotazione complessiva del Fondo «FRISP – Impianti di Risalita II», con risorse finanziarie provenienti dagli eventuali rientri del Fondo «FRISP – Impianti di risalita» presso Finlombarda;

Ritenuto pertanto di non poter disporre l'ammissione al beneficio, per le ragioni sopra esposte, delle domande di seguito specificate e riportate compiutamente in Allegato 1, quale parte integrante del presente decreto:

- (22) Carosello 3000 s.r.l.;
- (23) I.R.T.A. s.p.a.;
- (24) Comune di Piazzatorre;
- (25) S.C.I. s.p.a. (Santa Caterina Impianti);
- (27) S.I.R.P.A. s.p.a.;
- (28) S.I.T.A. s.p.a.;
- (29) S.I.F.A. s.a.s.;
- (30) S.I.B.A. - Soc Impianti Belviso Aprica s.p.a.;
- (32) Funivie del Pescegallo Valgerola FU.PES. s.p.a.;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura infrastrutture per lo sport e la montagna, così come individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5227 «VII provvedimento organizzativo»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento:

- relativamente alle domande contrassegnate con i numeri da 22 a 27, conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti dal bando a motivo di approfondimenti di natura istruttoria di particolare complessità;
- relativamente alle domande contrassegnate con i numeri da 28 a 32, conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal bando;

## DECRETA

1. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che le domande di cui all'Allegato 1, presentate sul «Bando anno 2015 per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», approvato con decreto n. 11190 del 10 dicembre 2015 e successivamente modificato con d.d. n. 24 del 7 gennaio 2016, sono ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria;

2. di dare atto che le agevolazioni finanziarie ai soggetti di cui all'Allegato 1 potranno essere disposte qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie sul Bilancio Regionale ovvero attraverso l'incremento della dotazione complessiva del Fondo «FRISP – Impianti di Risalita II», istituito presso Finlombarda con risorse finanziarie provenienti dagli eventuali rientri del Fondo «FRISP – Impianti di risalita» presso Finlombarda;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti di cui al precedente punto 1 ed a Finlombarda s.p.a.;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet regionale.

Il dirigente  
Luca Ambrogio Vaghi



zi	SOGGETTO RICHIEDENTE	LINEA DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO AMMESSO	dimin. 20%	COEFFICIENTE D'IMPRESA	incred. 25%	ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE FINANZIARIA	quota a fondo perduto	quota a restituzione	De minimis	INTERVENTO DA REALIZZARE
22	CAROSSELLO 3000 S.r.L.	1	€ 527.000	SI	€ 420.000	SI	€ 500.000	€ 250.000	€ 250.000		1 - Acquisto di battipista Kassbohrer PB 600 Polar ST (A8) 2 - Acquisto e messa in opera di 7 generatori di neve Technoalpin TF10 Liff 4,5 m (A6)
23	I.R.T.A. S.P.A.	3	€ 500.000	NO	€ 380.000	SI	€ 475.000	€ 237.500	€ 237.500		1 - Potenziamento dell'impianto di innevamento esistente mediante realizzazione di bacino d'accumulo
24	COMUNE DI PIAZZATORRE	3	€ 190.440	NO	€ 120.000	NO	€ 120.000	€ 60.000	€ 60.000		1 - Ampliamento impianto di innevamento 2 - Manutenzione tappeti imbarco impianti di risalita
25	S.C.I. S.P.A. (SANTA CATERINA IMPIANTI)	1	€ 322.667	SI	€ 460.000	NO	€ 322.667	€ 161.334	€ 161.334		1 - Interventi di ampliamento impianto di innevamento della ski area di santa Caterina Valfurva
27	S.I.R.P.A. S.P.A.	3	€ 168.000	NO	€ 230.000	NO	€ 168.000	€ 84.000	€ 84.000		1 - Revisione generale seggiovia Polzone-Cima Bianca e sciovia Plan del Sole 2 - Manutenzione straordinaria seggiovia Carbonera - Malga Polzone 3 - Adeguamento e messa in sicurezza stazione erogazione carburante per battipista 4 - Potenziamento sistema innevamento artificiale 5 - Messa in sicurezza piste sci esistenti
28	S.I.T.A. S.P.A.	3	€ 290.814	NO	€ 230.000	SI	€ 287.500	€ 143.750	€ 143.750		1 - Intervento per realizzazione impianto innevamento artificiale piste Benedetti - Lago - Tratto A+B
29	S.I.F.A. S.A.S.	3	€ 87.916	NO	€ 50.000	SI	€ 62.500	€ 31.250	€ 31.250		1 - Revisione generale della stazione motrice sciovia "S. Pietro" 2 - Realizzazione di un nuovo locale adibito a stazione di pompaggio per innevamento 3 - Realizzazione nuovo tratto impianto innevamento programmato

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

Z.	SOGGETTO RICHIEDENTE	LINEA DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO AMMESSO	dimin. 20%	COEFFICIENTE D'IMPRESA	incred. 25%	ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE FINANZIARIA	quota a fondo perduto	quota a restituzione	De minimis	INTERVENTO DA REALIZZARE
30	S.I.B.A. - SOC IMPIANTI BELVISO APRICA S.P.A.	3	€ 255.903	NO	€ 190.000	SI	€ 237.500	€ 118.750	€ 118.750		1 - Interventi di carattere straordinario cabinovia esaposto "Aprica - Magnolta" 2 - Impianto di innevamento programmato sulle skiway di collegamento a servizio delle piste della Magnolta
32	FUNIVIE DEL PESCEGALLO VALGEROLA FU.PES. S.P.A.	3	€ 107.059	NO	€ 110.000		€ 107.059	€ 53.529	€ 53.529		1 - Realizzazione area delimitata per campo scuola sci e parco giochi attrezzato con tappeto trasporta persone e arredamenti vari
			€ 2.449.799		€ 2.190.000		€ 2.280.226	€ 1.140.113	€ 1.140.113		
			<b>TOTALE AMMESSO</b>				<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>		

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7336

**Iniziativa frisl 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Adeguamento E completamento piazzola ecologica con costruzione copertura protettiva» Presentato dal soggetto beneficiario comune di Lenna (BG). Rideterminazione del contributo assegnato con d.d.s. 169/14 già rideterminato con d.d.u.o. 4637/15. Accertamento per recupero contributo erogato in eccesso. Liquidazione quota a saldo [ID 38239276]**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI CAVE E RIFIUTI

Visti:

- la legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) e successive modificazioni e integrazioni;
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846 «Schede dell'iniziativa FRISL 2012/2013 AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012/2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)»;
- la circolare regionale 26 luglio 2012, n. 6 della Direzione Centrale Programmazione Integrata avente ad oggetto «Modalità per l'accesso ai contributi FRISL 2012/2013» iniziativa AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)» (Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali Lombardia) (l.r. 33/91), contenente le istruzioni generali per l'accesso al FRISL;
- il d.d.s. 15 gennaio 2014, n. 169 direzione centrale programmazione integrata e finanza «Assegnazione contributi FRISL, iniziativa 2012/2014 «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)», pubblicato sul BURL n. 4, S.O. del 22 gennaio 2014 con particolare riferimento all'ALLEGATO A «Elenco dei progetti finanziati in ordine di priorità», che ha:
  - assegnato la somma di € 55.211,13, rispetto ad un costo complessivo pari ad € 80.000,00, al Comune di Lenna (BG) per la realizzazione del progetto 38239276 «adeguamento e completamento piazzola ecologica con costruzione copertura protettiva» in Comune di Lenna (BG), di cui € 27.605,56 a rimborso, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2014/2016, e € 27.605,56 a fondo perduto, a valere sul capitolo 9.03.203.7295 «Contributi per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2014/2016;
  - stabilito che le opere relative ai progetti finanziati in argomento sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
  - fissato il termine ultimo per l'inizio dei lavori al 22 gennaio 2015;
  - demandato gli adempimenti successivi all'assegnazione, alla u.o. attività estrattive, bonifiche e pianificazione rifiuti della d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Visto il d.d.u.o. n. 4461/14 che ha approvato il progetto esecutivo presentato dal comune di Lenna identificato dal C.U.P. J32113000130006, che presenta un costo complessivo di € 80.000,00, e ha confermato il contributo concesso con il d.d.s. n. 169/14 come sopra riportato;

Richiamato il d.d.u.o. 4637/15 con il quale si è provveduto a ridurre a € 50.107,12, di cui € 25.053,56 a rimborso e € 25.053,56 a fondo perduto, il contributo assegnato al Comune di Lenna a seguito della rideterminazione del quadro economico di progetto trasmessa tramite il sistema regionale GEFO dal comune stesso ed acquisita agli atti regionali con prot. n. T1.2015.0017564 dell'8 aprile 2015;

Considerato che, con il citato d.d.u.o. 4637/15 e con nota di liquidazione n. 4004 del 30/ novembre 2015, successivamente alla verifica dei requisiti stabiliti dalla d.g.r. 3846/12 e dal d.d.s. 169/15, si è provveduto a liquidare a favore del beneficiario il 90% del contributo assegnato e successivamente rideterminato

con d.d.u.o. 4637/15 per un importo complessivo di € 45.096,41, di cui € 25.053,56 (50%) a rimborso a valere sul capitolo 9.03.303.10412 e € 20.042,85 (40%) a fondo perduto a valere sul capitolo 9.03.203.7295;

Dato atto che in data 26 febbraio 2016, attraverso il sistema regionale GEFO, il comune di Lenna ha trasmesso la rendicontazione finale riguardante il progetto in argomento corredata dai relativi giustificativi di pagamento;

Rilevato che tramite la suddetta rendicontazione è stato determinato un quadro economico finale di importo complessivo di € 73.485,21;

Considerato che la parte dispositiva del d.d.s. 169/14 prescrive che, in caso di minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi, il contributo deve essere corrispondentemente ridotto dell'intero importo relativo al risparmio ottenuto;

Atteso che eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli importi del progetto approvato rimangono a totale carico del soggetto beneficiario;

Verificata, anche in relazione ai giustificativi di pagamento presentati, l'ammissibilità a finanziamento regionale di tutti i nuovi importi delle voci del quadro economico inserito nella rendicontazione finale che, di conseguenza, è stata validata dagli uffici regionali tramite il sistema GEFO in data 11 aprile 2016;

Considerato che, in virtù di quanto sopra, il contributo regionale rideterminato con d.d.u.o. 4637/15 deve essere nuovamente ridotto di entità pari al ribasso dell'importo del quadro economico finale (complessivi € 621,92 relativi alla variazione delle voci «Imprevisti» e «Altri costi») e, dunque, deve essere pari a € 49.485,20 invece che ad € 50.107,12, di cui € 24.742,60 a rimborso e € 24.742,60 a fondo perduto;

Dato atto che, in considerazione dell'ulteriore rideterminazione del contributo assegnato e del quadro economico finale, resterà a totale carico del soggetto beneficiario la parte di costo del progetto eccedente il citato contributo;

Considerato che con d.d.u.o. 4637/15 si è provveduto a liquidare una somma superiore (euro 25.053,56) della quota di contributo a rimborso rispetto a quella rideterminata con il presente atto (euro 24.742,60);

Ritenuto dunque di dover accertare € 310,96 a valere sul capitolo 3.0500.02.11227 «Rimborsi e recuperi vari da soggetti pubblici» al fine del recupero della quota parte del contributo a rimborso erogata in eccesso rispetto all'ammontare dello stesso definitivamente stabilito dal presente decreto;

Considerato peraltro che il comune di Lenna ha trasmesso tramite il sistema regionale GEFO (prot. T1.2016.0011957 dell'8 marzo 2016), in ottemperanza alla d.g.r. 3846/12 ed al d.d.s. 169/14, la richiesta di erogazione della quota a saldo del contributo regionale e la seguente documentazione necessaria per la liquidazione della stessa:

- approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e di regolare fornitura delle attrezzature/arredi;
- dichiarazione redatta dal Responsabile del Procedimento relativa alla congruità tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti per il progetto finanziato e alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di cui alla l.r. 1/00;
- quadro economico riepilogativo di tutte le spese sostenute;

Preso atto che, ai sensi della d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846, la terza e ultima quota del contributo assegnato, erogabile alla fine dei lavori, sarebbe pari al 10% del valore complessivo dello stesso, così come rideterminato con il presente decreto (€ 4.948,52);

Rilevato tuttavia che, alla luce delle liquidazioni già effettuate per complessivi € 45.096,41, rimane da erogare al beneficiario la rimanente quota del contributo a fondo perduto ricalcolato con il presente atto (€ 24.742,60), ma che, d'altra parte, si è, in precedenza, liquidata in eccesso una somma pari a € 310,96 della quota parte di finanziamento a rimborso;

Ritenuto, dunque, di liquidare a favore del comune di Lenna la somma pari a € 4.699,75, a valere sul capitolo 9.03.303.7295 «Contributi per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)», quale ultima quota del contributo assegnato a fondo perduto, e contemporaneamente di effettuare una reversale vincolata di € 310,96 a valere sull'accertamento assunto con il presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 139 giorni per concludere il relativo procedimento,

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

rispetto al termine di 30 giorni previsto ai sensi di legge a causa della necessità di approfondimento istruttori;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016;

VISTI:

- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 30 dicembre 2015 n. 44 «Bilancio di previsione 2016-2018»;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. 31 maggio 2016, n. 5227 «VII provvedimento organizzativo 2016» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del segretario generale 20 maggio 2016, n. 4517 «Definizione e articolazione delle strutture organizzative dirigenziali disponibili della Giunta regionale», con particolare riferimento alle competenze della struttura pianificazione in materia di cave e rifiuti;

DECRETA

1. di stabilire che, in virtù della rendicontazione finale presentata dal beneficiario tramite il sistema regionale GEFO in data 26 febbraio 2016 e validata dagli uffici regionali in data 11 marzo 2016, il contributo regionale assegnato al Comune di Lenna è così definitivamente rideterminato: € 24.742,60 a rimborso, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2016/2018, e € 24.742,60 a fondo perduto, a valere sul capitolo 9.03.203.7295 «Contributi per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2016/2018;

2. di stabilire che, in conseguenza del nuovo importo del contributo regionale e dell'entità complessiva del nuovo quadro economico, la parte del costo del progetto eccedente il citato contributo, rimane a totale carico del soggetto beneficiario;

di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
COMUNE DI LENNA	10128	3.0500.02.11227	310,96	0,00	0,00

4. di liquidare i seguenti importi quale quota a saldo del contributo regionale assegnato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI LENNA	10128	9.03.203.7295	2016 / 8861 / 0		310,96
COMUNE DI LENNA	10128	9.03.203.7295	2016 / 8861 / 0		4.388,79

5. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute al fine del recupero della quota-parte del contributo a rimborso erogato in eccesso rispetto all'ammontare dello stesso definitivamente stabilito con il presente decreto:

Cod.Ben./ Ruolo	Cod. Ritenuta	Importo ritenuta	Accertamento	Capitolo
10128	9999	310,96	2016 / 0 / 0	3.0500.02.11227

6. di trasmettere il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Lenna;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito della trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199».

Il dirigente  
Anna Maria Ribaudò

**D.d.s. 27 luglio 2016 - n. 7371**  
**Iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Ampliamento e adeguamento centro di raccolta comunale» presentato dal soggetto beneficiario Comune di Viadanica (BG). Rideterminazione del contributo assegnato con d.d.s. 169/14, già rideterminato con d.d.u.o. 4956/15. Accertamento per recupero contributo erogato in eccesso. Liquidazione quota a saldo [ID 38240186]**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI CAVE E RIFIUTI

Visti:

- la legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) e successive modificazioni e integrazioni;
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846 «Schede dell'iniziativa FRISL 2012/2013 AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012/2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)»;
- la circolare regionale 26 luglio 2012, n. 6 della direzione centrale programmazione integrata avente ad oggetto «Modalità per l'accesso ai contributi FRISL 2012/2013» iniziativa AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)» (Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia) (l.r. 33/91), contenente le istruzioni generali per l'accesso al FRISL;
- il d.d.s. 15 gennaio 2014, n. 169 direzione centrale programmazione integrata e finanza «Assegnazione contributi FRISL, iniziativa 2012/2014 «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)», pubblicato sul BURL n. 4, S.O. del 22 gennaio 2014 con particolare riferimento all'Allegato A «Elenco dei progetti finanziati in ordine di priorità», che ha:

- assegnato la somma di € 21.574,00, rispetto ad un costo complessivo pari ad € 33.000,00, al Comune di Viadanica (BG) per la realizzazione del progetto 38240186 «Ampliamento e adeguamento centro di raccolta comunale» in Comune di Viadanica (BG), di cui € 10.787,00 a rimborso, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contri-



buti a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2014/2016, e € 10.787,00 a fondo perduto, a valere sul capitolo 9.03.203.7295 «Contributi per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2014/2016;

- stabilito che le opere relative ai progetti finanziati in argomento sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- fissato il termine ultimo per l'inizio dei lavori al 22/01/15;
- demandato gli adempimenti successivi all'assegnazione, alla u.o. attività estrattive, bonifiche e pianificazione rifiuti della d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Visto il d.d.u.o. n. 4851/14 che ha approvato il progetto esecutivo presentato dal comune di Viadanica identificato dal C.U.P. I56D13000010009, che presenta un costo complessivo di € 33.000,00, e ha confermato il contributo concesso con il d.d.s. n. 169/14 come sopra riportato;

Richiamato il d.d.u.o. 4956/15 con il quale si è provveduto a ridurre a € 12.304,27, di cui € 6.152,14 a rimborso e € 6.152,13 a fondo perduto, il contributo assegnato al Comune di Viadanica a seguito della rideterminazione del quadro economico di progetto trasmessa tramite il sistema regionale GEFO dal comune stesso ed acquisita agli atti regionali con prot. n. T1.2015.0027423 del 3 giugno 2015;

Considerato che, con il citato d.d.u.o. 4956/15 e con nota di liquidazione n. 1119 del 15 aprile 2016, successivamente alla verifica dei requisiti stabiliti dalla d.g.r. 3846/12 e dal d.d.s. 169/15, si è provveduto a liquidare a favore del beneficiario il 90% del contributo assegnato e successivamente rideterminato con d.d.u.o. 4956/15 per un importo complessivo di € 11.073,84, di cui € 6.152,14 (50%) a rimborso a valere sul capitolo 9.03.303.10412 e € 4.921,70 (40%) a fondo perduto a valere sul capitolo 9.03.203.7295;

Dato atto che in data 27 aprile 2016, attraverso il sistema regionale GEFO, il comune di Viadanica ha trasmesso la rendicontazione finale riguardante il progetto in argomento corredata dai relativi giustificativi di pagamento;

Rilevato che tramite la suddetta rendicontazione è stato determinato un quadro economico finale di importo complessivo di € 21.795,50;

Considerato che la parte dispositiva del d.d.s. 169/14 prescrive che, in caso di minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi, il contributo deve essere corrispondentemente ridotto dell'intero importo relativo al risparmio ottenuto;

Atteso che eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli importi del progetto approvato rimangono a totale carico del soggetto beneficiario;

Verificata, anche in relazione ai giustificativi di pagamento presentati, l'ammissibilità a finanziamento regionale di tutti i nuovi importi delle voci del quadro economico inserito nella rendicontazione finale che, di conseguenza, è stata validata dagli uffici regionali tramite il sistema GEFO in data 01 giugno 2016;

Considerato che, in virtù di quanto sopra, il contributo regionale rideterminato con d.d.u.o. 4956/15 deve essere nuovamente ridotto di entità pari al ribasso dell'importo del quadro economico finale (complessivi € 408,77 relativi alla variazione delle voci «Imprevisti», «Lavori da appaltare» e «IVA su lavori») e, dunque, deve essere pari a € 11.895,50 invece che ad € 12.304,27, di cui € 5.947,75 a rimborso e € 5.947,75 a fondo perduto;

Dato atto che, in considerazione dell'ulteriore rideterminazione del contributo assegnato e del quadro economico finale, resterà a totale carico del soggetto beneficiario la parte di costo del progetto eccedente il citato contributo;

Considerato che con d.d.u.o. 4956/15 si è provveduto a liquidare una somma superiore (euro 6.152,14) della quota di contributo a rimborso rispetto a quella rideterminata con il presente atto (euro 5.947,75);

Ritenuto dunque di dover accertare € 204,39 a valere sul capitolo 3.0500.02.11227 «Rimborsi e recuperi vari da soggetti pubblici» al fine del recupero della quota- parte del contributo a rimborso erogata in eccesso rispetto all'ammontare dello stesso definitivamente stabilito dal presente decreto;

Considerato peraltro che il comune di Viadanica ha trasmesso tramite il sistema regionale GEFO (prot. T1.2016.0022457 del 6 maggio 2016), in ottemperanza alla d.g.r. 3846/12 ed al d.d.s. 169/14, la richiesta di erogazione della quota a saldo del con-

tributo regionale e la seguente documentazione necessaria per la liquidazione della stessa:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- dichiarazione redatta dal responsabile del procedimento relativa alla congruità tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti per il progetto finanziato e alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di cui alla l.r. 1/00;
- quadro economico riepilogativo di tutte le spese sostenute;

Preso atto che, ai sensi della d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846, la terza e ultima quota del contributo assegnato, erogabile alla fine dei lavori, sarebbe pari al 10% del valore complessivo dello stesso, così come rideterminato con il presente decreto (€ 1.189,55);

Rilevato tuttavia che, alla luce delle liquidazioni già effettuate per complessivi € 11.073,84, rimane da erogare al beneficiario la rimanente quota del contributo a fondo perduto ricalcolato con il presente atto (€ 5.947,75), ma che, d'altra parte, si è, in precedenza, liquidata in eccesso una somma pari a € 204,39 della quota- parte di finanziamento a rimborso;

Ritenuto, dunque, di liquidare a favore del comune di Viadanica la somma pari a € 1.026,05, a valere sul capitolo 9.03.303.7295 «Contributi per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)», quale ultima quota del contributo assegnato a fondo perduto, e contemporaneamente di effettuare una reversele vincolata di € 204,39 a valere sull'accertamento assunto con il presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 80 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 30 giorni previsto ai sensi di legge a causa della necessità di approfondimento istruttori;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016;

Visti:

- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 30 dicembre 2015 n. 44 «Bilancio di previsione 2016-2018»;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. 31 maggio 2016, n. 5227 «VII provvedimento organizzativo 2016» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;

**Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016**

- il decreto del segretario generale 20 maggio 2016, n. 4517 «Definizione e articolazione delle Strutture organizzative dirigenziali disponibili della Giunta regionale», con particolare riferimento alle competenze della struttura pianificatoria in materia di cave e rifiuti;

**DECRETA**

1. di stabilire che, in virtù della rendicontazione finale presentata dal beneficiario tramite il sistema regionale GEFO in data 27 aprile 2016 e validata dagli uffici regionali in data 1 giugno 2016, il contributo regionale assegnato al Comune di Viadanica è così definitivamente rideterminato: € 5.947,75 a rimborso, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2016/2018, e € 5.947,75 a fondo perduto, a valere sul capitolo 9.03.203.7295 «Contributi per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2016/2018;

2. di stabilire che, in conseguenza del nuovo importo del contributo regionale e dell'entità complessiva del nuovo quadro economico, la parte del costo del progetto eccedente il citato contributo, rimane a totale carico del soggetto beneficiario;

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
COMUNE DI VIADANICA	10239	3.0500.02.11227	204,39	0,00	0,00

4. di liquidare i seguenti importi quale quota a saldo del contributo regionale assegnato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI VIADANICA	10239	9.03.203.7295	2016 / 8902 / 0		204,39
COMUNE DI VIADANICA	10239	9.03.203.7295	2016 / 8902 / 0		821,66

5. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute al fine del recupero della quota-parte del contributo a rimborso erogato in eccesso rispetto all'ammontare dello stesso definitivamente stabilito con il presente decreto:

Cod. Ben./ Ruolo	Cod. Ritenuta	Importo ritenuta	Accertamento	Capitolo
10239	9999	204,39	2016 / 0 / 0	3.0500.02.11227

6. di trasmettere il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Viadanica;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito della trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199».

Il dirigente  
Anna Maria Ribaudo

**D.d.s. 27 luglio 2016 - n. 7391**

**Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento « Variante al progetto di messa in sicurezza operativa dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», ubicato nei comuni di Baranzate e Milano, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti.**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
BONIFICHE E SITI CONTAMINATI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 - «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012 n. 3509 «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

Atteso che nel territorio comunale di Milano e Baranzate (MI), è presente un'area industriale sulla quale è ubicato lo stabilimento chimico-farmaceutico della Società Dipharma Francis s.r.l., impegnato nella produzione di principi attivi per l'industria farmaceutica, nel quale le indagini preliminari effettuate hanno evidenziato passività ambientali a carico delle acque sotterranee con concentrazioni superiori ai limiti tabellari di riferimento;

Visto il decreto del dirigente dell'unità organizzativa attività estrattive e di bonifica 8 marzo 2010, n. 2127, avente ad oggetto: «Approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento - Rapporto tecnico sui risultati delle indagini preliminari e piano della caratterizzazione», dell'area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ricadente nei comuni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti»;

Visto il decreto del dirigente dell'unità organizzativa tutela ambientale 21 maggio 2012, n. 4371 di approvazione della «Proposta di messa in sicurezza dei piezometri mediante degradazione biologica dei contaminanti presenti in falda» dell'area dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l.;

Visti i decreti del dirigente della struttura pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche:

- 11 marzo 2014, n. 2064 di approvazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Revisione 2 dell'Analisi di rischio sito-specifica», relativo all'area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ubicato nei Comuni di Baranzate e Milano;
- 29 luglio 2014, n. 7236 di approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», ubicato nei Comuni di Baranzate e Milano, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti»;

Vista la nota del 13 giugno 2016, n. 0305102 agli atti regionali con protocollo n. 30227 del 14 giugno 2016, con la quale la Società Dipharma Francis s.r.l., con sede in Baranzate (MI) - Via Bissone, 5 ha trasmesso il documento «Variante al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda»;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra;

Preso atto delle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 26 luglio 2016, presso la direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul documento sopra richiamato e per la quale è stata richiesta la presenza della Città Metropolitana di Milano, dei Comuni di Baranzate e Milano, dell'ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano, dell'ATS - Città Metropolitana di Milano e della Società Dipharma Francis s.r.l.;

Preso atto che la Conferenza predetta ha ritenuto di approvare il documento progettuale di cui trattasi con le osservazioni e prescrizioni di cui alla considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Ritenuto di far proprie le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi istruttoria, comprensive delle prescrizioni e valutazioni espresse dagli Enti coinvolti, che consentono di esprimere favorevole assenso all'approvazione degli interventi di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di approvare il documento: «Variante al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», ai sensi dell'art. 242 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ubicato nei Comuni di Baranzate e Milano, e di autorizzare la realizzazione



degli interventi in esso previsti, secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 al presente atto;

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 21.000,00 pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine è stato rispettato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

#### DECRETA

1. di approvare ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento: «Variante al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», relativo all'area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ubicato nei Comuni di Baranzate e Milano, secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 26 luglio 2016, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

2. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 21.000,00 pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

4. di trasmettere il presente atto alla Società Dipharma Francis s.r.l., alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni di Baranzate e Milano, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano e all'ATS - Città Metropolitana di Milano;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato 1;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Elisabetta Confalonieri